Paolo Cavana

(associato di Diritto ecclesiastico presso la LUMSA – Roma, Dipartimento di Giurisprudenza)

I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea *

SOMMARIO. 1. Premessa: alle origini del dibattito attuale - 2. La giurisprudenza della CEDU sui simboli religiosi - 3. La sentenza Lautsi e la sua ratio decidendi. a) Il crocifisso come simbolo passivo 4. (segue) b) Il margine di apprezzamento dello Stato e le tradizioni nazionali - 5. (segue) c) La garanzia di un contesto pluralista e l'evoluzione del principio di laicità - 6. Gli effetti della sentenza Lautsi sulla giurisprudenza della CEDU - 7. Gli effetti della sentenza Lautsi in Europa. a) Francia. b) Turchia. c) Germania. d) Paesi di tradizione ortodossa. e) Spagna - 8. Il caso italiano e il ruolo dello Stato nel sostegno ai simboli religiosi della tradizione -9. La soluzione legislativa: pro e contro - 10. Osservazioni conclusive.

1. Premessa: alle origini del dibattito attuale

È stato giustamente osservato come negli ultimi anni "i conflitti attorno ai simboli religiosi hanno acquistato una dimensione globale e si verificano con uguale intensità in paesi che hanno retroterra culturali, tradizioni religiose e istituzioni politiche profondamente diverse". Essi sono divenuti "l'elemento catalizzatore di conflitti generati dal nuovo ruolo giocato dalle religioni nello spazio pubblico".

La realtà del nostro tempo offre numerose conferme di questa analisi, che coglie un dato evidente e chiaramente percepito. Anche se le

^{*} Contributo sottoposto a valutazione.

Riproduce il testo, ampliato e con note, della relazione svolta al Convegno sul tema: "State-sponsored religious displays in the United States and Europa / L'esposizione statale dei simboli religiosi negli Stati uniti e in Europa" organizzato da: "Center for Law and Religion della School of Law" della St. John's University di New York e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università LUMSA (Roma, 22 giugno 2012).

¹ **S. FERRARI**, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, relazione introduttiva al convegno *State-sponsored religious displays in the U.S. and Europe*, organizzato dalla St. John's Law School (New York) e dal Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA (Roma), svoltosi a Roma il 22 giugno 2012, p. 2 (in corso di stampa).

² Ibidem.





religioni sono per lo più solo uno dei fattori, e di solito non tra i più decisivi, alla base di conflitti che hanno per lo più origine da ragioni economiche politiche e sociali, i simboli e le pratiche religiose hanno acquisito una visibilità crescente nel mondo contemporaneo, anche nelle società più secolarizzate e avanzate dell'Occidente³.


Le ragioni sono molteplici, legate soprattutto all'intensificazione dei flussi migratori e alla rapidità degli spostamenti che offre l'odierna tecnologia dei trasporti e delle comunicazioni, creando le premesse per una più agevole circolazione anche dei simboli e delle pratiche religiose, che seguono le persone e i popoli nei loro trasferimenti. Ciò accresce la loro potenziale ambiguità e ambivalenza, soprattutto per i simboli religiosi di uso personale, i quali sempre più spesso assumono significati differenti e talora opposti nelle intenzioni dei loro portatori e nella percezione dei soggetti residenti⁴. Nello stesso contesto i medesimi simboli possono essere percepiti come espressione di libertà o di oppressione (per esempio della donna o di un'etnia), di legittime istanze religiose e/o culturali o di rivendicazioni più strettamente politiche o nazionali. Sicché nell'analisi anche giuridica della presenza dei simboli religiosi nello spazio pubblico si dovrebbe sempre tenere conto, oltre che delle intenzioni dei loro portatori, dello specifico contesto nazionale o locale nel quale sono esibiti e dal quale traggono il loro significato più manifesto.

Va però ricordato che la questione dei simboli religiosi assume in Europa alcuni tratti peculiari, poi trasmessi ad altre esperienze nazionali, che gli derivano dalla sua storia e dal primato acquisito in materia. Tale questione ha infatti la sua origine nell'ambito del processo di *secolarizzazione* che investì il Vecchio continente a partire dalla seconda metà del sec. XVI⁵. Da quando cioè lo Stato - *in primis* nei paesi che

³ Invita opportunamente a non isolare la questione dei simboli da quella delle pratiche e altri comportamenti religiosi, cfr. **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Intervento* al convegno *State-sponsored religious displays in the U.S. and Europe*, cit. (in corso di stampa).

⁴ Come è stato opportunamente osservato, "la multiculturalità ha un effetto moltiplicatore sulla questione che stiamo trattando: accentua i rischi della guerra ai simboli, che diverrebbe guerra di tutti contro tutti, e moltiplica la forza dell'accoglienza, che renderebbe la società casa comune di tutte le fedi e dei loro segni", C. CARDIA, *Il simbolo religioso e culturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, (www.statoechiese.it), n. 23 del 2012, p. 10.

⁵ Il termine di secolarizzazione è assunto nel testo nel significato di processo storico, non nell'accezione sociologica resa celebre da Max Weber e sottoposta a parziale revisione da **J. CASANOVA**, *Public Religions in the Modern World*, The University of *Chicago* Press, Chicago 1994 (trad. it.: *Oltre la secolarizzazione: le religioni alla riconquista della sfera pubblica*, il Mulino, Bologna, 2000). Sul processo storico di secolarizzazione e sui suoi effetti sugli ordinamenti giuridici moderni, cfr. **H.J. BERMAN**, *Law and Revolution*.



aderirono alla Riforma protestante - cominciò ad assumere gradualmente funzioni un tempo proprie delle chiese, talora fino ad assumerne il controllo (modello delle chiese di Stato) o ad espropriarne le proprietà e i luoghi di culto. Un processo al quale sono rimasti estranei gli Stati Uniti, che non hanno mai conosciuto nel corso della loro storia le temperie di una politica e di una legislazione aggressive nei confronti del fenomeno religioso e della sua presenza nella società⁶, conservando uno "stato di innocenza" nei rapporti tra la politica e la religione che forse solo da alcuni decenni ha cominciato ad incrinarsi⁷.


Questo processo di secolarizzazione raggiunse il suo culmine in Francia nella seconda metà del sec. XIX, quando nel corso della Terza Repubblica - secondo un preciso programma di *laicizzazione* delle istituzioni pubbliche⁸ - furono approvate leggi e provvedimenti che, oltre


The Formation of the Western Legal Tradition, Cambridge 1983 (trad. it: Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale, il Mulino, Bologna, 1998); E.-W. BÖCKENFÖRDE, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburstag, Kohlhammer, Stuttgart, 1967, pp. 75-94 (trad. it.: La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione, a cura di M. Nicoletti, Morcelliana, Brescia, 2006). Entrambe queste due opere ormai classiche indicano l'origine del processo di secolarizzazione, che accompagnò la formazione dello Stato moderno europeo, nel graduale distacco dell'ordinamento politico dal suo originario e secolare fondamento religioso, che si delineò già a partire dal sec. XII come effetto della lotta per le investiture (1057-1122). Ma – come precisa Böckenförde – "quando si parla di secolarizzazione in rapporto alla formazione dello Stato, si pensa per lo più alla cosiddetta dichiarazione di neutralità rispetto alla questione della verità religiosa, che fu compiuta da molti statisti e pensatori politici al fine di trovare, di fronte alle interminabili guerre civili di carattere religioso che scossero l'Europa nei secoli XVI e XVII, un nuovo fondamento e una nuova universalità per l'ordinamento politico, al di là e indipendentemente dalla (o da una particolare) religione" (pp. 34-35).

⁶ Per approfondimenti cfr. **C. CARDIA**, *Principi di diritto ecclesiastico*. *Tradizione europea legislazione italiana*, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2005, pp. 72 ss.

⁷ Si pensi al crescente e condizionante ruolo assunto da movimenti fondamentalisti della Destra religiosa nella politica americana, e in particolare alle recenti e sanguinose guerre condotte dall'amministrazione Bush in Afghanistan e in Iraq come reazione all'attacco di terroristi islamici al World Trade Center di New York dell'11 settembre 2001, nel segno di una rinnovata fede nella missione provvidenziale dell'America come "democrazia di Dio", impegnata nella guerra contro l'"asse del male". In argomento cfr. E. GENTILE, La democrazia di Dio. La religione americana nell'era dell'impero e del terrore, 3^a ed., Laterza, Roma-Bari, 2008, pp. 81 ss.

⁸ Cfr. **J. BAUBÉROT**, *Histoire de la laïcité française*, PUF, Paris, 2000, pp. 22 ss., 76 ss., che distingue un prima soglia di laicizzazione delle istituzioni pubbliche nel periodo che va dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) al Codice civile napoleonico (1804) e alla sua attuazione negli anni successivi, e una seconda soglia di laicizzazione che si identifica con la legislazione della Terza Repubblica, dalla legislazione scolastica (1880-1886) alla legge di separazione (1905) e alla sua attuazione.





ad incidere sul regime dei culti e sulla proprietà ecclesiastica, come accaduto altrove, per la prima volta miravano esplicitamente ad estromettere la religione e le sue manifestazioni esteriori fuori dalla sfera pubblica9.

Emblematico in tal senso fu proprio il divieto dei simboli o emblemi religiosi negli edifici e monumenti pubblici, introdotto per la prima volta con le riforme scolastiche di Jules Ferry (circolare Duvaux ai prefetti del 9 novembre 1982, istruzioni generali del 9 aprile 1903) e poi generalizzato con la legge di separazione del 9 dicembre 1905 (art. 28), nonostante le resistenze diffuse delle popolazioni locali¹⁰ e le perplessità della giurisprudenza del Conseil d'Etat, che in materia di simboli religiosi ha sempre mantenuto nel corso del tempo un orientamento di maggiore prudenza e talora di aperta contrarietà alle iniziative, anche recenti, del legislatore francese¹¹.

⁹ In argomento cfr. **R. RÉMOND**, Religione et société en Europe. Essai sur la sécularisation des sociétés européennes aux XIXe et XXe siècles (1789-1998), Editions du Seuil, Paris, 1998 (trad. it.:. La secolarizzazione. Religione e società nell'Europa contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 197 ss.), che sottolinea l'esistenza, nella legislazione separatista della Terza Repubblica francese, accanto ad una ispirazione liberale comune agli altri Stato europei, una nuova e forte componente laicista, alimentata dal positivismo e di ispirazione fondamentalmente antireligiosa, nella quale "la secolarizzazione assume un senso del tutto nuovo: non è più soltanto questione di instaurare un regime che garantisca a ognuno la libertà delle sue scelte e l'uguaglianza fra le confessioni, e in cui lo Stato rispetti le religioni. La mira è ormai tutt'altra: dato che la religione rappresenta una minaccia permanete per i principi e i valori della società moderna, dovere dello Stato è di mettere in campo una legislazione capace di combatterne l'influenza. Il problema non è più che lo Stato sia neutrale: esso deve prendere partito, lavorare alla decadenza della religione, ridurne il ruolo per prepararne la scomparsa".

¹⁰ Sulle reazioni delle popolazioni e delle autorità locali ai primi provvedimenti di rimozione dei crocifissi in Francia, cfr. J. LALOUETTE, Expulser Dieu: la laïcisation des écoles, des hôpitaux et des prétoires, in Mots, juin 1991, n.° 27, pp. 23-39. Sull'argomento di recente cfr. P. OGNIER, Une école sans Dieu? 1880-1895. L'invention d'une morale laigue sous la IIIe République, Presse Universitarie du Mirail, Toulouse, 2008, che ripercorre storicamente i dibattiti che portarono alla formazione della legislazione scolastica di Jules Ferry e le molteplici ispirazioni che ne furono alla base.

¹¹ È noto il ruolo pacificatore e attenuatore dei conflitti generati dalla legislazione separatista svolto dalla giurisprudenza del Conseil d'Etat nell'affermazione del regime di laicità in Francia. Forse meno nota è la sua posizione sempre molto prudente e contraria agli eccessi in materia di divieti di simboli religiosi, che fu proprio alla base della scelta del legislatore francese di introdurre una norma ad hoc nel progetto di legge di separazione (1905), l'attuale art. 28, che introdusse in termini generali il divieto di esporre simboli o emblemi religiosi sui monumenti e sugli edifici pubblici. Infatti tale disposizione, come risulta dai dibattiti parlamentari (Annales de la Chambre des députés. Compte rendus des débats, séance du 28 juin 1905, pp. 1091-1092, anche in www.assembleenationale.fr), si era resa necessaria per superare alcune perplessità derivanti dall'avis






Intendiamoci: già in passato l'Europa aveva conosciuto episodi di violenza iconoclasta, per esempio durante la Riforma protestante e la Rivoluzione francese, che avevano comportato la rimozione e anche la distruzione di immagini e simboli religiosi in odio ad una religione o alla religione tout court. Ma fu solo con la legislazione della Terza Repubblica francese che uno Stato moderno, peraltro all'avanguardia nell'affermazione dei diritti individuali, fece sistematicamente proprio e in modo permanente un simile programma di oscuramento del fattore religioso dalla sfera pubblica e in primis dall'educazione delle nuove generazioni, recidendo forzatamente i legami con la propria tradizione storica. Secondo un modello che avrebbe poi ispirato nel corso del Novecento molti altri regimi politici ed esperienze nazionali.

Nello stesso periodo anche altri paesi europei, tra cui l'Italia e la Germania, conobbero riforme legislative tese a contrastare l'influenza della Chiesa dominante nella società, ma mai con la radicalità di cui diede prova il legislatore francese.

In Italia, per esempio, il legislatore risorgimentale, pur procedendo all'espropriazione del patrimonio ecclesiastico (1862-1867) e poi alla soppressione del potere temporale dei Papi (1870-71), salvaguardò espressamente l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche mediante una disposizione regolamentare, attuativa della legge Casati sull'istruzione pubblica¹², che ne prevedeva la presenza accanto all'immagine del Re: una norma forse dettata anche da calcolo politico – associare l'immagine della nuova dinastia regnante, i Savoia del Regno di

dell'Assemblea generale del Conseil d'Etat del 3 marzo 1894, che aveva annullato per abuso di potere un'ordinanza del sindaco del Comune di Saint-Denis che aveva vietato l'esibizione di simboli religiosi sulla via pubblica, "considérant - questa la motivazione dei giudici – que cette disposition est de nature, par la généralité de ses termes, à porter atteinte à la liberté de conscience et a dégénérer en oppression". Più di recente si pensi all'avis reso in via consultiva dal Conseil d'Etat del 27 novembre 1989, nel quale i giudici ritennero di per sé compatibile con il principio di laicità la presenza di simboli religiosi di uso personale all'interno della scuola pubblica, poi superato dalla legge del 15 marzo 2004 (Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et licée publics), e al Rapport dell'Assemblea generale plenaria del Conseil d'Etat del 25 marzo 2010 (CONSEIL D'ETAT, Etude relative aux possibilitée juridiques d'interdiction du port du voile intégral. Rapport adopté par l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat le jeudi 25 mars 2010, Conseil d'État – Section du rapport et des études, Paris, 2010), nel quale si espressero forti riserve sul progetto di legge c.d. anti-burqa, che dopo qualche mese fu approvato dall'Assemblea nazionale introducendo il divieto generale di nascondimento del viso nell'intero spazio pubblico.

 $^{\rm 12}$ Cfr. art. 140 del Regio Decreto 15 settembre 1860, n. 4336, regolamento di esecuzione della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725.



bre 2012 ISSN 1971- 8543

Piemonte, al solo simbolo all'epoca in grado di unificare tutte le genti della penisola - ma che salvaguardò i sentimenti religiosi della popolazione, che si identificavano con l'adesione alla religione cattolica intesa come patrimonio di valori e tradizioni unitariamente condivisi¹³.

Da queste origini storiche occorre prendere le mosse per meglio comprendere l'attuale dibattito sui simboli religiosi in Europa, che si differenzia sostanzialmente da quello in corso nell'esperienza statunitense e in altri contesti geo-politici per il differente ruolo ivi assunto dal legislatore e dal potere politico.

Negli Stati Uniti, regno delle libertà, quella dei simboli religiosi è essenzialmente - appunto - una questione di libertà, percepita positivamente come tale anche dai credenti, ove allo Stato spetta una mera funzione di garante e arbitro del pluralismo religioso, che potrebbe essere pregiudicata dal suo sostegno esplicito ai simboli o rappresentazioni di una sola confessione rispetto alle altre (sectarian displays). Non è invece in discussione il ruolo del fattore religioso nella sfera pubblica, che viene percepito in se stesso, anche dall'ordinamento, come una realtà positiva e come parte della tradizione nazionale. Il motto nazionale "In God We Trust", adottato ufficialmente dal Congresso nel 1956 ma già presente nell'inno nazionale (1814), rappresenta un esplicito atto di fede della nazione americana potenzialmente discriminante per i non credenti. Come noto, esso ricorre su tutte le monete e le banconote americane - tanto da fare del dollaro, secondo alcuni, un vero e proprio "simbolo religioso" 14 -, è inciso sulla parete di marmo che sovrasta il banco dello *Speaker* nell'aula del Congresso e campeggia in tutte le aule dei tribunali, statali e federali¹⁵.

¹³ In argomento cfr. **P. CAVANA**, *La questione del crocifisso in Italia* (maggio 2004), in *www.olir.it*, 1-2. Per approfondimenti cfr. **C. CARDIA**, *Risorgimento e religione*, Giappichelli, Torino, 2011, ove è attentamente analizzato lo stretto rapporto che si sviluppò tra politica e religione nel corso del processo unitario, evidenziando il carattere complessivamente "moderato" con il quale il Risorgimento italiano, tenuto conto di quanto avvenne in altri paesi e in particolare Oltralpe, gestì il conflitto con la Chiesa e il papato, non spezzando mai il "cordone ombelicale" con la tradizione cattolica.

¹⁴ Cfr. **E. GENTILE**, *Le religioni della politica*. *Fra democrazie e totalitarismi*, nuova edizione, Laterza, Roma-Bari, 2007, XIII-XV-XVII, per il quale il dollaro è "il simbolo di una religione, perché esprime una professione di fede che conferisce un alone di sacralità al popolo della repubblica stellata, alla sua origine, alla sua stessa storia, alle sue istituzioni, al suo destino nel mondo". Si tratta di una forma particolare di religione, che "non coincide con nessuna delle confessioni religiose professate dai cittadini degli Stati Uniti", ma di una *religione civile*, cioè un sistema di credenze, valori e riti che conferiscono un alone di sacralità all'entità politica degli Stati Uniti e alle sue istituzioni.

¹⁵ La giurisprudenza statunitense ha sempre avallato l'uso del motto nazionale da parte del Governo federale e dei singoli Stati sulla base del suo acquisito significato patriottico. Nel 1970 la Corte d'Appello federale del 9° Distretto affermò: "it is quite

Stato, Chiese e pluralismo confessionale



ISSN 1971-8543

In sostanza nel separatismo statunitense lo Stato non è un concorrente tra gli altri nel mercato dei valori, religiosi o ideologici, ma ha il solo compito di assicurare, conservando una posizione imparziale, che la competizione si svolga in modo corretto e senza favoritismi¹⁶. Tuttavia la simbologia nazionale, fatta propria dalle istituzioni (Stato-apparato), riflette un evidente favor religionis che è parte costitutiva della tradizione americana.

Vi è un efficace passaggio di una sentenza ormai risalente, ma tuttora valida, della Corte suprema statunitense che aiuta a cogliere l'approccio pragmatico appena ricordato:

"There is no misticism in the American concept of the State or of the nature or origin of its authority. We set up government by consent of the governed, and the Bill of Rights denies those in power any legal opportunity to coerce that consent. Authority here is to be controlled by public opinion, not public opinion by authority"17.

In Europa, invece, regno dei diritti garantiti dallo Stato, quella dei simboli religiosi è stata ed è tuttora percepita da molti come una questione che investe anzitutto la sovranità dello Stato, ossia il suo primato sulla società

obvious that the national motto and the slogan on coinage and currency 'In God We Trust' has nothing whatsoever to do with the establishment of religion. Its use is of patriotic or ceremonial character and bears no true resemblance to a governmental sponsorship of a religious exercise" (Aronow v. United States, 432 F.2d (1970), 243). Successivamente questa decisione fu citata a conferma in un caso relativo al Pledge of Allegiance (cfr. Elk Grove Unified School District v. Newdow, 2004), ossia la formula di giuramento alla bandiera recitata nelle scuole, che include le parole "under God". Allo stesso argomento ricorse la Corte Suprema quando affermò che questi atti di "ceremonial deism" sono "protected from Establishment Clause scrutiny chiefly because they have lost through rote repetition any significant religious content" (Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668 (1984), ma precedentemente la stessa Corte aveva affermato: "We are a religious people whose institutions presuppose a Supreme Being" e che il riconoscimento di Dio da parte del Governo non implica l'istituzione di una chiesa di Stato, ciò che i costituenti intesero proibire (cfr. Zorach v. Clauson, 343 U.S. (1952) 306, 313).

¹⁶ Si tratta del modello religioso americano, così descritto in recenti studi sociologici, cfr. P. BERGER, G. DAVIE, E. FOKAS, Religious America, Secular Europe? A Theme and Variations, Aldershot, Ashgate Publishing Company, 2008 (trad. it.: America religiosa, Europa laica? Perché il secolarismo europeo è un'eccezione, il Mulino , Bologna, 2010) e fortemente dipendente dalle peculiari caratteristiche del protestantesimo americano, cfr. W. G. NAPHY, La rivoluzione protestante. L'altro cristianesimo, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010, 189 ss. Per una comparazione tra il modello americano e quello europeo sulla questione dei simboli religiosi, cfr. M. L. MOVSESIAN, Crosses and Culture: State-Sponsored Religious Displays in the US and Europe, in Oxford Journal of Law and Religion (2012), pp. 1-25.

¹⁷ West Virginia State Board of Education c. Barnette, 319 U.S. 624 (1943).

civile, come dimostra l'assoluta rilevanza che ivi ha assunto negli ultimi decenni la tematica dei simboli religiosi di uso personale, rimasta sostanzialmente estranea all'esperienza statunitense e di altre aree geopolitiche. Un concetto - quello di *sovranità* - tipicamente europeo, di natura metafisica e di derivazione teologica¹⁸, che, applicato al legislatore, indica il suo potere assoluto ed esclusivo nella produzione e trasmissione dei valori sociali (e nazionali), e postula quindi una politica dell'"uguale dignità" che tende a sopprimere le differenze in nome di un astratto egualitarismo¹⁹.

È alla luce di tale nozione, di cui è divenuto sinonimo nell'esperienza francese repubblicana quella di *laïcité*²⁰, che la presenza di simboli religiosi nella scuola o in altri luoghi pubblici viene intesa in alcuni paesi europei quasi come una sfida al primato dello Stato e dei suoi valori sulla società civile e come un *vulnus* ad una sorta di *sacralità* laica dello spazio pubblico contro ogni forma di asserita contaminazione confessionale e comunitarista, portatrice di valori ritenuti estranei alla coesione sociale²¹.

40 -

¹⁸ In argomento restano tuttora fondamentali le acute riflessioni di **C. SCHMITT**, *Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in ID., *Le categorie del 'politico'*. *Saggi di teoria politica*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna, 1972.

¹⁹ Sulla distinzione tra "politica della dignità", fondata sull'eguaglianza dei diritti individuali e tipica del liberalismo procedurale, e "politica della differenza", che mira a coniugare l'uguaglianza dei diritti fondamentali con il riconoscimento dell'identità propria di ciascuno, in cui si riflettono relazioni sociali e valori collettivi, cfr. C. TAYLOR, *La politica del riconoscimento*, in J. HABERMAS, C. TAYLOR, *Multiculturalismo*. *Lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 9-62.

²⁰ Nell'esperienza francese l'espressione *laïcité* indica essenzialmente "une conception politique impliquant la séparation de la société civile [de l'État] et de la société religieuse", da cui derivano una serie di conseguenze giuridiche dettate dal legislatore concernenti lo *status* delle confessioni religiose, in particolare della Chiesa cattolica, considerata all'epoca della legge di separazione (1905) la principale antagonista dello Stato repubblicano, e oggi anche la complessa "gestion de la diversité culturelle" (C. DURAND-PRINBORGNE, *La laïcité*, 2ª ed., Dalloz, Paris, 2004, pp. 11 ss.).

²¹ Appaiono emblematici in tal senso sia la legge francese del 2004, che ha introdotto il divieto per gli alunni di portare simboli religiosi nelle scuole pubbliche, ispirata alla visione della scuola pubblica come "sanctuaire républicaine" (Discours prononcé par M. Jacques Chirac, Président de la République, relatif au respect de la laïcité dans la République, Palais de l'Elysée, 17 décembre 2003, in Application du principe de laïcité dans les écoles, les collages et les lycées publics, Les éditions des Journaux Officiels, Paris, 2004, p. 6; cfr. Rapport au Président de la République [c.d. Rapport Stasi], ibid., p. 201); sia la più recente legislazione francese antiburqa (Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public), che ha introdotto il divieto di indossare nello spazio pubblico abiti che nascondano il viso (art. 1), estendendo a dismisura l'area di applicazione spaziale dei vincoli di uniformità dettati dal principio di laicità (art. 2). Per

In altre parole la questione dei simboli religiosi riflette, in Europa, non solo il fenomeno della "revanche de Dieu" ²², ossia del nuovo dinamismo dei movimenti religiosi nella sfera pubblica, veicolato dai flussi migratori, ma anche, se non soprattutto, la crisi del tradizionale ruolo ivi storicamente assunto dallo Stato e dai suoi apparati - primo fra tutti la scuola - nella produzione e trasmissione dei valori sociali, ossia quelli della Nazione, e pone quindi l'esigenza di un ripensamento delle sue politiche sociali e educative, che non può più prescindere dal riconoscimento, anche all'interno delle proprie strutture, della pluralità di valori e tradizioni anche religiose diffuse nel tessuto sociale.

2 - La giurisprudenza della CEDU sui simboli religiosi

L'Europa ha conosciuto e conosce tuttora differenti approcci alla questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico, corrispondenti alle specifiche tradizioni costituzionali dei singoli paesi. In essa si rivela l'atteggiamento peculiare di ogni singolo ordinamento nazionale in ordine alla rilevanza del fattore religioso nella sfera pubblica.


Negli ultimi anni crescente importanza è stata assunta, in questa come in altre materie concernenti la libertà religiosa, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e ciò sia per la diffusa tendenza ad avvicinare lo *standard* di tutela dei diritti fondamentali, sia per il ruolo ad essa gradualmente riconosciuto a livello costituzionale da parte dei singoli Stati²³.

Partendo quindi da essa, in questo mio contributo mi soffermerò in particolare sui contenuti della sentenza *Lautsi*, che ha rappresentato una svolta nella giurisprudenza della Corte, e sui suoi possibili effetti nel

un approfondimento di carattere comparatistico sulla questione del "burqa" in Europa, cfr. *Quad. dir. pol. eccl.*, 2012/1, numero monografico dedicato a *«Burqa» in Europa tra diritto e società*.

²² Cfr. **G. KEPEL**, La revanche de Dieu. Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde, Le Seuil, Paris, 1991.

²³ Per approfondimenti di recente cfr. **S. FERRARI**, La Corte di Strasburgo e l'articolo 9 della Convenzione europea. Un'analisi quantitativa della giurisprudenza, in **AA. VV.**, Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa, a cura di R. Mazzola, il Mulino , Bologna, 2012, p. 27 ss.; **J. MARTÍNEZ-TORRÓN**, La (non) protezione dell'identità religiosa dell'individuo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ivi, p. 55 ss.; **P. VOYATZIS**, Pluralismo e libertà di religione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ivi, p. 103 ss.; **M. VENTURA**, Conclusioni. La virtù della giurisdizione europea sui conflitti religiosi, ivi, p. 293 ss..



contesto europeo, proponendo alcuni spunti per un'analisi comparata dell'esperienza di alcuni paesi.

In materia di simboli religiosi la CEDU è intervenuta a partire dall'inizio degli anni Duemila sulla questione del velo islamico, che in pochi anni era divenuta in Europa emblematica delle difficoltà del processo di integrazione delle comunità islamiche provenienti dall'immigrazione.

Con alcune sue decisioni, sempre favorevoli agli Stati, essa legittimò il divieto, introdotto da alcuni legislatori o amministrazioni pubbliche, di portare o indossare simboli o indumenti religiosi di uso personale nella scuola o nelle Università pubbliche, escludendo una violazione dell'art. 9 della Convenzione europea, che consente alcune limitazioni al diritto di libertà religiosa e di coscienza qualora ritenute necessarie in una società democratica per la salvaguardia di alcuni fondamentali interessi pubblici²⁴.

Nel primo caso Dahlab (2001) si trattava di un'insegnante in una scuola pubblica elementare in Svizzera, la cui pretesa di indossare il velo islamico (o chador, che copre i capelli e non le fattezze del viso) durante le lezioni fu ritenuto lesivo del principio di neutralità confessionale della scuola pubblica, da ritenersi esteso anche ai dipendenti pubblici, facendo propria la tesi dell'uso del velo come "signe extérieur fort" per il possibile impatto che esso potrebbe avere sulla libertà di coscienza e di religione di bambini in tenera età.

"The Court accepts that it is very difficult to assess the impact that a powerful external symbol such as the wearing of a headscarf may have on the freedom of conscience and religion of very young children. The applicant's pupils were aged between four and eight, an age at which children wonder about many things and are also more easily influenced than older pupils. In those circumstances, it cannot be denied outright that the wearing of a headscarf might have some kind of proselytising effect, seeing that it appears to be imposed on women by a precept which is laid down in the Koran and which, as the Federal Court noted, is hard to square with the principle of gender equality. It therefore appears difficult to reconcile the wearing of an Islamic headscarf with the message of tolerance, respect for others and, above all, equality and non-discrimination that all teachers in a democratic society must convey to their pupils"25.

²⁴ In argomento cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La (non) protezione dell'identità religiosa dell'individuo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, cit., spec. 72 ss.

²⁵ CEDU, II^e section, Dahlab c. Suisse (n° 42393/98), décision sur la recevabilité, 15 fevrier 2001.

Nel caso *Leyla Sahin* (2005), invece, e in altri successivi (*El Morsli v. France*, 2006; *Dogru v. France* e *Kervanci v. France*, 2008; *Aktas v. France* etc. 2009) si trattò di fattispecie concernenti semplici alunne o studentesse, espulse per il loro rifiuto a togliersi il velo all'interno dell'istituto scolastico o dell'università. In questi casi la Corte giustificò il divieto andando oltre la sua dottrina del margine di apprezzamento di cui godono gli Stati in materia religiosa, ma recependo positivamente la peculiare e rigida interpretazione del principio di laicità applicata dai due Stati resistenti, la Turchia e la Francia, ove esso costituisce principio costituzionale fondamentale.

"Dans leur arrêt du 7 mars 1989, les juges constitutionnels ont estimé que la laïcité, qui constitue le garant des valeurs démocratiques, est au confluent de la liberté et de l'égalité. Ce principe interdit à l'Etat de témoigner une préférence pour une religion ou croyance précise, guidant ainsi ce dernier dans son rôle d'arbitre impartial, et implique nécessairement la liberté de religion et de conscience. Il vise également à prémunir l'individu non seulement contre des ingérences arbitraires de l'Etat mais aussi contre des pressions extérieures émanant des mouvements extrémistes. Selon ces juges, par ailleurs, la liberté de manifester la religion peut être restreinte dans le but de préserver ces valeurs et principes.

Comme la Chambre l'a souligné à juste titre (...), la Cour trouve une telle conception de la laïcité respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention. Elle constate que la sauvegarde de ce principe, assurément l'un des principes fondateurs de l'Etat turc qui cadrent avec la prééminence du droit et le respect des droits de l'homme et de la démocratie, peut être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie. Une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester la religion et ne bénéficiera pas de la protection qu'assure l'article 9 de la Convention (*Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres*, précité, § 93)"²⁶.

Sulla base di questi più ampi presupposti, la Corte applicò la tesi del velo islamico come "signe extérieur fort" estendendone la portata a tutti i simboli religiosi e caricandola di un ulteriore significato di carattere politico, in quanto la presenza di tali simboli fu ritenuta non soltanto lesiva per se stessa della libertà di coscienza degli altri alunni e, nel caso del velo,

_

²⁶ CEDU, Grande Chambre, *Leyla Sahin c. Turquie* (n° 44774/98), arrêt, 10 novembre 2005, nn. 113-114. In termini analoghi cfr. CEDU, V^e sez., *Kervanci c. France* (n° 31645/04), arrêt, 4 dicembre 2008, nn. 71-73.

dell'eguaglianza dei sessi, ma anche strumento di proselitismo aggressivo e comunicante valori - quelli di un'appartenenza religiosa - potenzialmente disgreganti e pericolosi per la tenuta di una società democratica, tanto da arrivare a giustificare in caso di trasgressione al divieto la sanzione dell'espulsione definitiva di studentesse minori dalla scuola pubblica.

"La Cour constate en effet que l'interdiction de tous les signes religieux ostensibles dans les écoles, collèges et lycées publics a été motivée uniquement par la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité et que cet objectif est conforme aux valeurs sous-jacente à la Convention ainsi qu'à la jurisprudence en matière rappelée cidessous. (....).

Dans ces conditions, la Cour estime que la sanction de l'exclusion définitive d'un établissement scolaire public n'apparaît pas disproportionnée. Elle constate par ailleurs que l'intéressée avait la possibilité de poursuivre sa scolarité dans un établissement d'enseignement à distance, dans un établissement privé ou dans sa famille selon ce qui lui a été expliqué, avec sa famille, par les autorités scolaires disciplinaires. Il en ressort que les convictions religieuses de la requérante ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public"²⁷.

Il principio di laicità, per quanto non espressamente contemplato nell'art. 9 Conv. eur., fu quindi espressamente accolto dalla Corte come legittimo limite al diritto degli stessi alunni o di studentesse universitarie di esprimere sul piano personale la propria fede religiosa, in quanto ritenuto necessario - secondo la tesi dei due governi - per la salvaguardia di una società democratica. La laicità come esclusione della religione dalla sfera pubblica fu intesa come un baluardo a protezione della democrazia, in grado di legittimare, come un istituto emergenziale, una forte compressione di diritti e libertà fondamentali.

La medesima logica fu applicata dalla Corte nella prima decisione concernente il caso *Lautsi* sull'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane (novembre 2009), che fu ritenuta lesiva della libertà di educazione dei genitori in quanto costituente, al pari di ogni altro simbolo religioso (n. 56), un "signe extérieur fort" in grado di produrre una pressione sugli alunni di minoranze religiose e, per il suo carattere

²⁷ CEDU, V^a section., *Tuba Aktas c. France* (n° 43563/08), décision sur la recevabilité, 30

juin 2009. Negli stessi termini e con lo stesso esito cfr. CEDU, Bayrak c. France (n° 14308/08), Gamaleddyn c. France (n° 18527/08), Ghazal c. France (n° 29134/08), J. Singh c. France (n° 25463/08), R. Singh c. France (n° 27561/08).

obbligatorio, anche lesivo della neutralità confessionale cui è tenuto lo Stato nell'ambito dell'istruzione pubblica.

"La Cour reconnaît que, comme il est exposé, il est impossible de ne pas remarquer le crucifix dans les salles de classe. Dans le contexte de l'éducation publique, il est nécessairement perçu comme partie intégrante du milieu scolaire et peut dès lors être considéré comme un « signe extérieur fort » (*Dahlab c. Suisse* (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V).

La présence du crucifix peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée. Ce qui peut être encourageant pour certains élèves religieux, peut être perturbant émotionnellement pour des élèves d'autres religions ou ceux qui ne professent aucune religion. Ce risque est particulièrement présent chez les élèves appartenant à des minorités religieuses"²⁸.

²⁸ CEDU, II^a section, Lautsi c. Italie (n° 30814/06), arrêt du 3 novembre 2009. Su questa prima decisione della Corte europea sul caso Lautsi, che suscitò ampio dibattito nella dottrina, cfr. C. CARDIA, Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso, Allemandi & C., Torino, 2010; P. CAROZZA, M. CARTABIA, Moriremo francesi?, in ilsussidiario.net (www.ilsussidiario.net); S. MANCINI, La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti, in Giur. cost., LIV (2009), p. 4055 ss.; M. RUOTOLO, La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale, ivi, p. 5251 ss.; M. RICCA, Chi vuole il crocifisso? Domande semplici, democrazia interculturale, fede personale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit.. novembre 2009; N. COLAIANNI, Il crocifisso in giro per l'Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno), ivi, novembre 2010, spec. p. 9 ss.; P. ANNICCHINO, Is the glass half empty or half full? Lautsi v Italy before the European Court of Human Rights, ivi, maggio 2010; M.G. BELGIORNO DE STEFANO, Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna annunciata della Corte Europea dei Diritti Umani, ivi, marzo 2010; A. SCERBO, Simboli religiosi e laicità a partire dal caso Lautsi v. Italy, ivi, novembre 2010; J. PASQUALI CERIOLI, La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ivi, gennaio 2011p. 14 ss.; M. TOSCANO, La lezione di Strasburgo: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi, in Dir eccl. CXX (2009), I, p. 519 ss.; M. **CANONICO**, Esposizione di simboli e libertà religiosa: il caso del crocifisso nelle aule scolastiche, in www.diritti-cedu.unipg.it; M. CROCE, La "sana laicità" capitola a Strasburgo: la Corte europea dei diritti dell'uomo giudice di costituzionalità sulle fonti non primarie?, in Foro it., CXXXV (2010), IV, col. 67 ss.; V. FIORILLO, Il crocefisso a Strasburgo: l'Italia non è la Francia, in Quad. cost., XXX (2010), p. 145 ss.; J.H.H. WEILER, Il crocefisso a Strasburgo: una decisione "imbarazzante", ivi, p. 148 ss.; M. LUGATO, Simboli religiosi e Corte europea dei diritti dell''uomo: il caso del Crocifisso, in Riv. dir. intern., XCIII (2010), p. 402 ss.; M. SALVETTI, La Corte di Strasburgo parla di laicità. La problematica dei simboli religiosi nello spazio pubblico alla luce dell'incidenza del diritto sovranazionale sull'ordinamento italiano, in Diritto e Religioni, V (2010), n. 2, p. 264 ss.; R. SAPIENZA, Il crocifisso nelle aule scolastiche italiane: una questione ancora aperta, in www.sidi-isil.org/.

3. La sentenza Lautsi e la sua ratio decidendi. a) Il crocifisso come simbolo passivo

Come noto la seconda decisione della Corte sul caso *Lautsi* (*Grande Chambre*, marzo 2011) ha ribaltato l'esito della prima, facendo leva su tre fondamentali argomenti: il carattere *passivo* del simbolo religioso; il *margine di apprezzamento* di cui godono gli Stati nella materia; il carattere *pluralista* della scuola pubblica in Italia. Presi nel loro insieme, ciascuno di questi argomenti segna una svolta nella giurisprudenza della Corte, peraltro già anticipata da qualche precedente decisione, in ordine alla rilevanza del fattore religioso nella sfera pubblica²⁹.

Innanzitutto la Corte ha affermato che l'esposizione in un'aula scolastica di un simbolo religioso come il crocifisso, pur potendo non essere condiviso a livello soggettivo, non costituisce di per sé una lesione della libertà educativa dei genitori, né persegue uno scopo di indottrinamento nei confronti degli alunni, in quanto trattasi di

"un symbole essentiellement *passif*, et cet aspect a de l'importance aux yeux de la Cour, eu égard en particulier au principe de neutralité. On ne saurait notamment lui attribuer une influence sur les élèves comparable à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses"³⁰;

²⁹ Sulla seconda sentenza sul caso *Lautsi* (marzo 2011), tra gli altri cfr. **V. TURCHI**, *La* pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia: post nubila Phoebus, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., ottobre 2011; M. G. BELGIORNO DE STEFANO, Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla Corte Europea dei Diritti Umani, ivi, marzo 2011; M. TOSCANO, La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea di Diritti dell'Uomo, ivi. ottobre 2011, pp. 1-48; A. LEONI, L'"Affaire Lautsi c. Italie": la vicenda giudiziaria dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, ivi, aprile 2011, pp. 1-27; N. HERVIEU, Droit à l'instruction et liberté de religion (art. 2 du Protocole n° 1 et art. 9 CEDH): Conventionalité de la présence des crucifix dans les salles de classe d'écoles publiques. L'affaire Lautsi c. Italie, ivi, marzo 2011, pp. 1-16; M. CARTABIA, La Corte del buon senso, in ilsussidiario.net, 21 marzo 2011 (www.ilsussidiario.net); S. FERRARI, Sul crocifisso e su molto altro. Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Il Regno. Attualità, 2011, spec. pp. 198-199; L.P. VANONI, La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è una pronuncia corretta, in Quad. cost., XXXI (2011), p. 419 ss.; V. FIORILLO, La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: il ritorno del margine di apprezzamento, ivi, p. 422 ss.; S. MANCINI, La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è corretta solo l'opinione dissenziente, ivi, p. 425 ss.; A. BETTETINI, Il crocifisso nelle aule scolastiche: la legittimità di un simbolo che "dà a pensare", in Nuova Giur. Civ. Comm., 6/2011, pp. 281-290; P. TANZARELLA, Le decisioni Lautsi c. Italia: due pesi due misure, in AA. VV., Dieci casi sui diritti in Europa. Uno strumento didattico, a cura di M. Cartabia, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 81 ss.

³⁰ CEDU, Grande Chambre, *Lautsi c. Italie* (n° 30814/06), arrêt, 18 mars 2011.

né corrisponde, si potrebbe aggiungere, alla prestazione di un giuramento, come nel caso *Buscarini* (1999) richiamato nella sentenza di primo grado: tutte ipotesi nelle quali viene richiesto al soggetto un comportamento *attivo* (commissivo o di concreto ascolto) potenzialmente contrario alle sue convinzioni religiose o ideologiche.

Tale argomentazione è stata vista da alcuni come una sostanziale banalizzazione del simbolo religioso, che sarebbe così ammesso nello spazio pubblico solo perché svuotato del suo originario significato e del messaggio da esso trasmesso³¹. In realtà la Corte ha riconosciuto che la presenza del crocifisso conferisce al cristianesimo, e quindi ai suoi valori, una "visibilité prépondérante" nell'ambiente scolastico. Il carattere passivo del simbolo è quindi da mettere in relazione non al suo significato, che resta quello acquisito nel contesto sociale di riferimento - "le crucifix est avant tout un symbole religieux", come accertato dalla Corte -, ma al suo impatto sugli alunni e sui loro genitori, che non potrebbero ritenersi lesi nella propria sfera giuridica dalla mera presenza di un simbolo religioso corrispondente alle tradizioni del paese, se non sulla base di un pregiudizio nei confronti di esse e/o della religione *tout court*.

Qui è evidente l'eco della giurisprudenza statunitense, la quale, nel conflitto tra la libertà di espressione e la tutela dei valori della tradizione nazionale, ha individuato la nozione di *passive symbol* come punto di equilibrio all'interno della dottrina del *symbolic speech*, ove la protezione del I Emendamento è stata estesa a molte forme di comunicazione non verbale (*forms of symbolic expression*), tra cui il rifiuto del saluto alla bandiera nazionale nelle scuole³² e anche la sua distruzione sulla pubblica piazza³³. Da cui deriva - secondo la Corte Suprema statunitense - che il governo può educare gli alunni ai valori del patriottismo e della tradizione nazionale, di cui possono far parte anche rappresentazioni di carattere religioso, o renderli visibili ai cittadini ricorrendo a determinati simboli

³¹ Cfr. **G. ZAGREBELSKY**, *Simboli al potere. Politica, fiducia, speranza*, Einaudi, Torino, 2012, pp. 32-33: per il quale l'espressione "simbolo passivo" rappresenta un ossimoro da intendersi come simbolo "muto, che non dice nulla di suo, che ha perso la sua anima, perché chiunque può fargli dire quello che vuole, come se fosse una marionetta. (...) Dopo essere stato così secolarizzato, laicizzato, sociologizzato, per poterlo comunque appendere nelle aule delle scuole e dei tribunali, lo si è addirittura zittito: simbolo muto che non simbolizza nulla, e quindi 'inoffensivo' perché morto. Così ha stabilito la più alta giurisdizione europea dei diritti, precisando che non può perciò 'indottrinare' nessuno".

³² Cfr. West Virginia State Board of Education c. Barnette, 319 U.S. 624 (1943).

³³ Cfr. Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989).

come la bandiera, ma senza poter loro imporre alcun concreto atto di adesione o di ossequio in materia religiosa o ideologica:

"To believe that patriotism will not flourish if patriotic ceremonies are voluntary and spontaneous instead of a compulsory routine is to make an unflattering estimate of the appeal of our institutions to free minds. We can have intellectual individualism and the rich cultural diversities that we owe to exceptional minds only at the price of occasional and abnormal attitudes. (...)

If there is any fixed star in our constitutional constellation, it is that no official, high or petty, can prescribe what shall be orthodox in politics, nationalism, religion, or other matters of opinion or force citizens to confess by word or act their faith therein."³⁴

In questa prospettiva un *passive symbol* è tale, come la rappresentazione del presepe o la *menorah* ebraica, non perché privo di un significato o messaggio riconoscibile, ma perché non implica da parte del potenziale destinatario alcun atto anche implicito di adesione o di ossequio ad esso, né manifesta, in quanto parte di una consolidata tradizione storica, lo specifico sostegno del governo ad una particolare confessione o credo religioso (cfr. *Lynch c. Donnelly*, 1984; *Van Orden c. Perry*, 2005)³⁵.


Nella dottrina statunitense la nozione di *passive symbol* è stata oggetto anche di forti critiche, fondate sull'asserita difficoltà di distinguere tra simboli religiosi attivi e passivi in relazione alla loro capacità di trasmettere comunque un determinato messaggio, e soprattutto a causa delle oscillazioni della giurisprudenza della Corte Suprema in materia, che non ha sempre contribuito a fare chiarezza³⁶.

Nella sentenza *Lautsi* la teoria del simbolo passivo assume tuttavia un differente significato, che si coglie pienamente alla luce della precedente giurisprudenza della CEDU e del diverso contesto europeo. Rispetto alla tesi del simbolo religioso come "signe extérieur fort", essa

³⁴ West Virginia State Board of Education c. Barnette, 319 U.S., cit.

³⁵ In questa sede non è possibile soffermarsi sull'articolata giurisprudenza della Corte suprema statunitense in materia di simboli religiosi. Per un'efficace e aggiornata sintesi cfr. J. WITTE JR, Lift High the Cross? Il caso Lautsi c. Italia nella prospettiva americana, in AA. VV., Dieci casi sui diritti in Europa, cit., pp. 95 ss. Per un maggiore approfondimento cfr. J. WITTE JR, N.-L. AROLD, Lift High the Cross? Contrasting the new european and american cases on religious symbols on governement property, in Emory International Law Review, vol. 25, 2011, pp. 5-55.

³⁶ In argomento cfr. **J. WITTE JR, N.-L. AROLD**, *Lift High the Cross? Contrasting the new european and american cases on religious symbols on governement property*, cit.; **A. MADERA**, *I simboli religiosi nell'ordinamento statunitense*, in E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 293 ss.



suggerisce un radicale mutamento di prospettiva, che sembra segnalare un revirement della Corte nella percezione del ruolo del fattore religioso nello spazio pubblico. La presenza di un simbolo religioso all'interno della scuola pubblica non viene più vista come elemento perturbatore dell'equilibrio psicologico degli alunni, potenzialmente pericoloso per la tutela dell'ordine pubblico e per la salvaguardia dell'ordine democratico, tale da giustificare l'espulsione di alunne o studentesse da un istituto pubblico di istruzione anche di livello universitario, ma come espressione di legittime istanze culturali e (religiose) identitarie.

In sostanza, con la tesi del simbolo passivo la Corte sembra rivolgere un invito, ai giudici e ai legislatori nazionali, ad abbandonare un approccio di tipo ideologico alla tematica dei simboli religiosi, quello cui era ispirata anche la sua precedente giurisprudenza, per un approccio pragmatico e non più pregiudizialmente ostile al ruolo del fattore religioso nello spazio pubblico³⁷.

Nella sentenza la Corte ha distinto l'ipotesi del velo islamico indossato dall'insegnante da quello dell'affissione del crocifisso nell'aula scolastica, ma sotto il profilo dell'impatto visivo, e quindi del potenziale effetto di indottrinamento sugli alunni, si tratta di due ipotesi analoghe. Mi pare difficile poter sostenere che il crocifisso appeso alla parete di un'aula scolastica sia un simbolo passivo, non lesivo della libertà di coscienza degli alunni e della neutralità confessionale dello Stato, e continuare invece a considerare come un signe extérieur fort il velo o altro simbolo religioso indossato dall'insegnante e soprattutto da un'alunna, peraltro soggetta all'obbligo scolastico³⁸. Del resto è la stessa Corte a ritenere implicitamente superata quest'ultima tesi, laddove indica come ulteriore argomento a sostegno della legittimità del crocifisso la contestuale presenza di altri simboli di uso personale nella scuola pubblica italiana³⁹, considerati quindi come positivi fattori di pluralismo.

Si noti come tale argomentazione, fondata sulla valenza passiva del simbolo religioso, assume carattere centrale nella motivazione della Corte, nel senso che da essa viene fatto dipendere l'esito del giudizio, in quanto essa priva di ogni consistenza le doglianze della ricorrente. Gli altri due

³⁷ In termini analoghi, cfr. **J. WITTE JR**, *Lift High the Cross? Il caso Lautsi c. Italia nella prospettiva americana*, cit., 107.

³⁸ Rileva il carattere problematico che oggi assume la giurisprudenza della Corte europea sui simboli religiosi alla luce della difficile composizione delle due nozioni di simbolo "forte" e simbolo "passivo", e su alcune questioni interpretative che ne derivano, cfr. M. TOSCANO, La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea di Diritti dell'Uomo, cit., p. 32 ss.

³⁹ Cfr. CEDU, Grande Chambre, Lautsi c. Italie, cit., n. 74.

argomenti, pure importanti, assumono carattere sussidiario e aggiuntivo e si prestano a margini di oscillazione interpretativa più ampi da parte della Corte. In particolare il secondo, quello relativo al margine di discrezionalità riconosciuto al singolo Stato, cui pure il governo italiano aveva conferito nella sua difesa importanza primaria, assume nella *ratio decidenti* della Corte un ruolo tutto sommato più "marginale" e scontato, limitandosi a legittimare il ruolo delle autorità nazionali nel recepire o meno (e con quali modalità) una determinata tradizione, corrispondente alla storia e ai valori diffusi nella società⁴⁰.

4. (segue) b) Il margine di apprezzamento dello Stato e le tradizioni nazionali

Il secondo argomento utilizzato dalla *Grande Chambre* consiste nel richiamo alla dottrina, consolidata nella giurisprudenza europea e già applicata alla questione dei simboli religiosi, ma inopinatamente disattesa nel giudizio di primo grado⁴¹, secondo cui gli Stati dispongono di un *margine di apprezzamento* nelle questioni concernenti i rapporti tra lo Stato e le religioni, ove può assumere rilievo anche la considerazione delle specifiche tradizioni nazionali:

"Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l'Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d'accorder une importance particulière au rôle du décideur national (...). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d'enseignement, d'autant plus, (...), au vu de la diversité des approches nationales quant à cette question. En effet, il n'est pas possible de discerner a' travers l'Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société (...) et le sens ou l'impact des actes correspondant à l'expression publique d'une conviction religieuse ne sont pas les mêmes suivant les époques et les contextes (...). La réglementation en la matière peut varier par conséquent d'un pays à

⁴⁰ In termini analoghi cfr. **F.M. PALOMBINO**, *La decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Lautsi: un uso incongruo della nozione di «simbolo passivo»*, in *Riv. dir. intern.*, 2/2011, pp. 464, ove si rileva che l'argomento fondato sul carattere passivo del crocifisso "finisce per essere del tutto assorbente" rispetto a quello fondato sul richiamo al margine di apprezzamento degli Stati.

⁴¹ In argomento cfr. **M. LUGATO**, Simboli religiosi e Corte europea dei diritti dell'uomo: il caso del crocifisso, cit., p. 415 ss.

l'autre en fonction des *traditions nationales* et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d'autrui et le maintien de l'ordre public. Dès lors, le choix quant à l'étendue et aux modalités d'une telle réglementation doit, par la force des choses, être dans une certaine mesure laissé à l'Etat concerné, puisqu'il dépend du contexte national considéré"⁴².

Secondo la Corte tale margine di apprezzamento nazionale non è però illimitato ed essa si riserva di valutarlo caso per caso, in relazione alla singola legge e ai provvedimenti applicativi, alla luce di una serie di criteri, tra cui

"la protection des droits et libertés d'autrui, les impératifs de l'ordre public, la nécessité de maintenir la paix civile et un véritable pluralisme religieux, indispensable pour la survie d'une société démocratique"⁴³.

Nella decisione *Lautsi* la Grande Chambre, applicando questi principi, ha riconosciuto il margine di apprezzamento del singolo Stato anche nel far valere nello spazio pubblico le proprie tradizioni culturali e religiose, espressione della propria storia e dei valori che l'ispirano, potendone assicurare anche una maggiore visibilità purché ciò non implichi forme di indottrinamento:

"selon la Cour, la décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la marge d'appréciation de l'Etat défendeur. La Cour se doit d'ailleurs de prendre en compte le fait que l'Europe est caractérisée par une grande diversité entre les Etats qui la composent, notamment sur le plan de l'évolution culturelle et historique. Elle souligne toutefois que l'évocation d'une tradition ne saurait exonérer un Etat contractant de son obligation de respecter les droits et libertés consacrés par la Convention et ses Protocoles (...). La Cour se doit donc en principe de respecter les choix des Etats contractants dans ces domaines, y compris quant à la place qu'ils donnent à la religion, dans la mesure toutefois où ces choix ne conduisent pas à une forme d'endoctrinement"⁴⁴.

La Corte aveva già applicato questa tesi in precedenti decisioni concernenti il contenuto dei programmi scolastici statali (*Folgeré et autres c. Norvège*, 2007; *Hasan et Eylem Zengin c. Turquie*, 2007), ritenendo legittimo il maggior spazio in essi riconosciuto alla conoscenza della tradizione

⁴² CEDU, Grande Chambre, Leyla Sahin c. Turquie (2005), cit., § 109.

⁴³ *Ibid.*, § 110.

⁴⁴ CEDU, Grande Chambre, *Lautsi c. Italie*, cit., nn. 68-69.

religiosa maggioritaria nel singolo paese. Nel caso *Lautsi* essa si è limitata ad estendere tale dottrina alla questione dei simboli religiosi collettivi, che hanno peraltro una capacità condizionante assai minore del contenuto dei programmi scolastici, oggetto di insegnamento attivo da parte dei docenti e di studio e riflessione da parte degli alunni.

Si tratta di un'impostazione rispettosa del principio di democraticità e che tiene conto della varietà e della tutela delle tradizioni storiche e istituzionali dei paesi europei, conformemente ai principi istitutivi del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, fondata sul rispetto delle tradizioni costituzionali comuni ai paesi membri⁴⁵.

La sua applicazione nella fattispecie riflette le istanze non solo dei paesi di tradizione ortodossa, alcuni dei quali avevano formalmente appoggiato il governo italiano davanti alla *Grande Chambre*, ma anche di quelli legati al modello di chiesa di Stato, dal Regno Unito alla Danimarca, dalla Finlandia alla Grecia, ove i simboli religiosi spesso si confondono o si sovrappongono alle insegne del potere civile⁴⁶. In questi paesi, per lo più di tradizione protestante, la religione nazionale riveste dei suoi simboli e cerimonie alcuni fondamentali momenti della vita istituzionale, dall'insediamento e giuramento del Capo dello Stato ai simboli nazionali e dinastici, tra cui l'inno e la bandiera, dall'insediamento del nuovo parlamento alla sua composizione, di cui fanno talora parte i principali esponenti della gerarchia della chiesa nazionale⁴⁷.

Del resto, come elemento della tradizione storica e civile del singolo paese la religione è senza alcun dubbio parte costitutiva dell'identità europea, e la sua forzata esclusione dalla sfera pubblica rifletterebbe una lettura riduttiva e parziale di essa e della storia europea⁴⁸.

⁴⁵ Ampiamente e in modo molto efficace su questo aspetto, che coglie la grande varietà delle tradizioni costituzionali dei paesi europei in materia di rapporti tra Stato e confessioni religiose e di simboli religiosi nella sfera pubblica, espressione del pluralismo culturale e istituzionale europeo, cfr. **C. CARDIA**, *Identità religiosa e culturale europea*. *La questione del crocifisso*, cit., pp. 31 ss.

⁴⁶ Cfr. **C. CARDIA**, *Il simbolo religioso e culturale*, cit., pp. 11-12, che richiama la cerimonia di insediamento del Re d'Inghilterra, "intessuta di una religiosità che richiama diversi aspetti della storia britannica": essa ha luogo nell'abbazia di Westminster, viene officiata dall'Arcivescovo di Canterbury e la formula di giuramento prestato dal sovrano contiene un solenne impegno di fedeltà nei confronti del Vangelo, della Religione Protestante Riformata e della Chiesa d'Inghilterra.

⁴⁷ In argomento cfr. **N. DOE**, *Law and Religion in Europe. A Comparative Introduction*, Oxford University Press Inc., New York, 2011, p. 28 ss.

⁴⁸ Ampiamente su questo aspetto, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Europa. Quale laicità?*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2003.

Si noti come la rilevanza così accordata alle tradizioni del singolo paese, il cui apprezzamento in concreto viene riservato alle autorità nazionali, maggiormente in grado di valutarne l'effettiva corrispondenza ai sentimenti diffusi nella popolazione, consente alla Corte da un lato di sottrarsi ad una interpretazione del simbolo religioso, che riceve il suo significato dal contesto concreto in cui esso si trova, ossia all'interno della comunità in cui viene esibito⁴⁹; dall'altro di superare, in questa delicata materia, sia la c.d. soluzione bavarese, favorevole al dialogo ma con il rischio di assecondare una tirannia delle minoranze, in grado di oscurare i simboli della tradizione locale, sia quella politeista, che postula la contestuale esposizione alla parete di più simboli religiosi ma con il rischio di una loro banalizzazione in quanto avulsi dal concreto contesto storico e culturale.


5. (segue) c) La garanzia di un contesto pluralista e l'evoluzione del principio di laicità

Infine la Corte ha riconosciuto che la scuola pubblica italiana garantisce al suo interno il pluralismo e la libertà religiosa e di coscienza, in quanto, a fronte della presenza del crocifisso, è comunque assicurata agli alunni (e ai docenti: si pensi al *clergyman* e al velo delle suore) la libertà di portare propri simboli religiosi o ideologici; accanto all'insegnamento facoltativo della religione cattolica è garantito alle confessioni religiose di minoranze di attivare proprie forme di presenza e ai non credenti di esprimere liberamente il proprio pensiero.

"Les effets de la visibilité accrue que la présence de crucifix donne au christianisme dans l'espace scolaire méritent d'être encore relativisés au vu des éléments suivants. D'une part, cette présence n'est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme. D'autre part, selon les indications du Gouvernement, l'Italie ouvre parallèlement l'espace scolaire à d'autres religions. Le Gouvernement indique ainsi notamment que le port par les élèves du voile islamique et d'autres symboles et tenues vestimentaires à connotation religieuse n'est pas prohibé, des aménagements sont prévus pour faciliter la conciliation de la scolarisation et des pratiques religieuses non majoritaires, le début et la fin du Ramadan sont « souvent fêtés » dans les écoles et

⁴⁹ Sui rischi di paternalismo o, peggio, di discriminazione ideologica o culturale impliciti nell'interpretazione *autoritativa*, ossia imposta dal legislatore o da un giudice, di un qualsiasi simbolo, politico religioso o ideologico, cfr. **P. CAVANA**, *I segni della discordia*. *Laicità e simboli religiosi in Francia*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 119 ss.





un enseignement religieux facultatif peut être mis en place dans les établissement pour « toutes confessions religieuses reconnues ». Par ailleurs, rien n'indique que les autorités se montrent intolérantes à l'égard des élèves adeptes d'autres religions, non croyants ou tenants de convictions philosophiques qui ne se rattachent pas à une religion".

Insomma, si tratta di un contesto che non contempla forme di discriminazione, ma al contrario promuove tra gli alunni il dialogo tra le varie posizioni culturali e la libera espressione delle diverse identità religiose e ideologiche⁵⁰.

Anche in questo caso si può cogliere un'eco della giurisprudenza statunitense. Nel senso che la legittimità della presenza di un simbolo religioso collettivo dipende anche dal contesto concreto (particular physical setting) in cui esso è collocato (cfr. County of Allegheny v. A.C.L.U. of Pittsburgh, 1989), che deve comunque riflettere l'apertura dell'istituzione pubblica al pluralismo culturale e religioso della società⁵¹.

Ma soprattutto è da cogliere, in questa argomentazione della Corte, un preciso riferimento al dibattito in corso in Europa sull'evoluzione del principio di laicità, con il passaggio da una sua interpretazione chiusa e intransigente come esclusione del fattore religioso dallo spazio pubblico, arroccata a difesa di una malintesa sovranità dello Stato e dell'ordine democratico contro i valori religiosi (laïcité de combat) e con la tendenza a ridurre la religione a mero fatto privato, ad una concezione della laicità di tipo inclusiva, aperta, positiva - come definita nella giurisprudenza spagnola - che riconosce la rilevanza pubblica del fattore religioso in quanto espressione di valori diffusi nella società, allineandosi ai principi accolti di recente dall'Unione Europea nel Trattato di Lisbona.

Ne deriva, aspetto altrettanto importante, anche un differente approccio delle istituzioni pubbliche alle dinamiche sociali, dai percorsi di formazione delle nuove generazioni a quelli di integrazione delle popolazioni immigrate. Nel primo caso la laicità rischia di diventare un severo metro di giudizio delle persone e della loro cultura, di cui la religione è spesso una componente costituiva, e può portare ad emarginarle dalla sfera pubblica per la mera inosservanza di un obbligo

⁵⁰ Nel dibattito dottrinale che era seguito alla prima sentenza Lautsi del novembre 2009, questo argomento del carattere pluralistico della scuola pubblica italiano, aperta alla multiculturalità, era stato richiamato e ampiamente illustrato a sostegno della presenza del crocifisso da C. CARDIA, Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso, cit., pp. 122 ss., spec. pp. 131-133.

⁵¹ Tra gli altri cfr. A. MADERA, I simboli religiosi nell'ordinamento statunitense, cit., p. 301.

formale, come nel modello francese. Nel secondo caso la laicità è invece indice di apertura dello spazio pubblico, di accoglienza delle persone, riconosciute nella loro identità e con i valori di cui esse sono portatrici, esprimendo fiducia nel loro positivo apporto alla costruzione sociale⁵².

Per meglio cogliere questa evoluzione può essere utile richiamare un passaggio centrale di una risalente decisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo (*Karaduman c. Turquie*, 1993), relativa all'obbligo di essere ritratti a capo scoperto nella foto del diploma universitario; una decisione poi sempre citata nella successiva giurisprudenza della Corte, anche nella prima sentenza sul caso *Lautsi*, e che consente di cogliere la svolta rappresentata dalla decisione della *Grande Chambre* del marzo 2011:

"dans les pays où la grande majorité de la population adhère à une religion précise, la manifestation des rites et des symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de forme, peut constituer une pression sur les étudiants qui ne pratiquent pas ladite religion ou sur ceux adhérant à une autre religion. Les universités laïques, lorsqu'elles établissent les règles disciplinaires concernant la tenue vestimentaire des étudiants, peuvent veiller à ce que certains courants fondamentalistes religieux ne troublent pas l'ordre public dans l'enseignement supérieur et ne portent pas atteinte aux croyances d'autrui"53.

Da cui emerge che il principio di laicità, e la tesi connessa del simbolo religioso come "signe extérieur fort", erano intesi come funzionali ad obiettivi di stabilizzazione politica, cioè di protezione dell'ordine

_

⁵² Per una interessante riflessione in ambito francofono su questo aspetto, cfr. **G. BOUCHARD, C. TAYLOR**, *Fonder l'avenir. Le temps de la conciliation. Rapport*, Gouvernement du Québec, 2008, pp. 131 ss. Si tratta di un voluminoso rapporto sul modello interculturale del Québéc commissionato dal Governo ad una Commissione di studio (*Commissione de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles*) presieduta dai due noti studiosi, ove si distingue una *laïcité "rigide"*, tipica dell'approccio francese, da una *laïcité "ouverte"* propria dell'esperienza québécois. Con riferimento alla prima, in un passaggio introduttivo di questo studio si legge: "nous croyons que ce type de laïcité restrictive n'est pas approprié pour le Québec, et ce, pour trois raisons: *a*) il n'essaie pas vraiment d'arrimer les structures institutionnelles aux finalités de la laïcité; *b*) l'attribution à l'école d'une mission emancipatrice dirigée contre la religion n'est pas compatible avec le principe de la neutralité de l'État entre religion et non-religion; *c*) le processus d'intégration d'une société diversifiée s'effectue à la faveur d'échanges entre les citoyens, qui apprennent ainsi à se connaître (c'est la philosophie de l'interculturalisme québécois), et non par la mise en veilleuse des identités" (p. 20).

⁵³ Commission Européenne des droits de l'homme, *Karaduman c. Turquie*, décision sur la recevabilité, 3 mai 1993.





democratico contro l'azione di formazioni politico-religiose ritenute pericolose per la salvaguardia del regime costituzionale, secondo un modello aggressivo di democrazia protetta. Si trattava di una concezione militante della laicità che conferiva al governo, e in particolare ai militari in Turchia, il potere di limitare arbitrariamente diritti e libertà fondamentali, tra cui la libertà di espressione in materia religiosa, in funzione di repressione del dissenso politico, in un contesto internazionale fortemente scosso dall'onda lunga della rivoluzione khomeinista e dal terrorismo islamista in Algeria (cfr. *Refah Partisi*)⁵⁴.

Oggi sono venute meno le premesse che sostenevano una simile impostazione, in particolare la convinzione di una radicale incompatibilità tra Islam e democrazia⁵⁵, e soprattutto sono emerse con urgenza le ragioni che reclamano una forte riaffermazione in Europa dei valori di accoglienza, democrazia e pluralismo.

È evidente come in questa evoluzione si riflette il progressivo cambiamento del panorama religioso europeo, che i flussi immigratori hanno reso assai più articolato e plurale, e la crescente integrazione delle comunità islamiche, che non rinunciano a far valere una identità religiosa fortemente connotata anche nella sfera pubblica⁵⁶. Ma è anche il frutto, indotto dalla globalizzazione e dal processo di unificazione europea, di

⁵⁴ Espressione emblematica di questo approccio, a dir poco fuorviante, della Corte al tema della laicità, fortemente intriso di motivazioni politiche, furono le due decisioni, la prima della III Sezione (31 giugno 2001) e la seconda della Grande Chambre (13 febbraio 2003), sull'Affaire *Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et autres c. Turquie*, che rigettarono alcuni ricorsi presentati contro lo scioglimento del principale partito politico turco, di ispirazione islamica, e le restrizioni ai diritti politici di alcuni suoi dirigenti, disposti dalla Corte costituzionale turca sulla base del pericolo che tale partito avrebbe rappresentato per il rispetto del principio di laicità, ritenuto necessario in Turchia per la sopravvivenza del regime democratico. In argomento da ultimo cfr. C. CIANITTO, R. BOTTONI, M. PARISI, *Laicità e sicurezza nel sistema costituzionale turco: il caso "Refah Partisi (Partito della Prosperità) e altri c. Turchia"*, in AA. VV., *Diritto e Religione in Europa*, cit., p. 225 ss.

⁵⁵ Per questa tesi, cfr. **S. HUNTINGTON**, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Garzanti, Milano, 1997. Sul dibattito in Italia e in Europa, cfr. **R. GUOLO**, *L'Islam è compatibile con la democrazia?*, Laterza, Roma-Bari, 2007. Per una sintetica ma lucida analisi dell'intenso dibattito già in corso da tempo all'interno del mondo islamico circa il rapporto tra tradizione e rinnovamento, di cui la civiltà occidentale è termine di paragone ineludibile, cfr. **P. BRANCA**, *Le idee e i movimenti*, in A. Ferrari (a cura di), *Diritto e religione nell'Islam mediterraneo. Rapporti nazionali sulla salvaguardia della libertà religiosa: un paradigma alternativo?*, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 305 ss.

⁵⁶ Sull'incidenza di questi fattori anche sulla concezione francese della laicità, sottoposta da tempo a crescenti difficoltà e ad una evoluzione problematica negli ultimi decenni, che hanno comportato una progressiva "desacralizzazione della *laïcité* della Repubblica", cfr. **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *La laicità non è più sacra*, in *Limes. Rivista italiana di geopolitica*, 2012/3. Numero monografico "*La Francia senza Europa*", pp. 77-84.





una maggiore presa di coscienza del ruolo fondamentale assunto dalle istituzioni pubbliche, e in particolare dalla scuola, nel sostenere i processi di integrazione sociale e culturale, nei quali il fattore religioso gioca un ruolo primario⁵⁷; della varietà e del valore delle tradizioni storiche e religiose dei paesi europei; infine del superamento di categorie, sociologiche e giuspubblicistiche, che nel passato avevano fatto della secolarizzazione l'essenza stessa della modernità⁵⁸.

Significativa, a questo riguardo, è anche la dichiarata scelta della *Grande Chambre* di astenersi da ogni valutazione circa il contenuto del principio di laicità accolto nell'ordinamento italiano, ritenendolo estraneo alle sue competenze (n. 57) e fornendo con ciò un'indicazione di metodo ben diversa da quella adottata in altre sue precedenti decisioni, anche molto recenti (oltre a quelle già citate, cfr. *Ahmet Arslan et autres. c. Turquie*, 2010), nelle quali la Corte aveva invece accolto la versione di tale principio affermatasi nell'esperienza costituzionale di alcuni paesi (la Francia e la Turchia), facendone il fondamento del divieto di simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche.

Si noti come in questa nuova prospettiva, segnata dall'apertura al pluralismo e alla libertà di espressione, la Corte associa la legittimità della presenza di simboli religiosi collettivi nello spazio pubblico a quella dei simboli di uso personale. Essi si sorreggono a vicenda, sono due facce della stessa medaglia, in quanto entrambi esprimono una medesima istanza di riconoscimento, declinata in forma individuale e collettiva, delle varie identità culturali e religiose presenti nella società. Insieme creano le premesse per una effettiva condivisione dello spazio pubblico, segnato da

⁵⁷ Cfr. Council of Europe. Parliamentary Assembly, Recommendation 1962 (2011): *The religious dimension of intercultural dialogue*, text adopted on 12 april 2011; ID., Recommendation 1804 (2007): *State, religion, secularity and human rights*, text adopted on 29 June 2007: "Education is the key to combating ignorance, stereotypes and misunderstanding of religions and their leaders, and plays a central role in forging a democratic society (12). Schools are an essential forum for intercultural dialogue and also lay the foundations of tolerant behaviour; they can effectively combat fanaticism by teaching children the history and philosophy of the main religions with restraint and objectivity. The media and families can also play an important part in this field (13). A knowledge of religions is an integral part of knowledge of human history and civilisations. It is different from belief in, and practice of, a particular religion. Even countries where one religion prevails have a duty to teach the origins of all religions (14).

⁵⁸Sul rapporto tra religione e democrazia, quindi tra la prima e l'organizzazione politica e sociale, che oggi è tornata a rappresentare uno dei principali oggetti di riflessione nel dibattito politico e sociologico, cfr. I. BURUMA, Domare gli dei. Religione e democrazia in tre continenti, Laterza, Roma-Bari, 2011; U. BECK, Il Dio personale. La nascita della religiosità popolare, Laterza, Roma-Bari, 2009.

un clima di pacifica convivenza e di reciproco rispetto tra fedi e convinzioni diverse⁵⁹.

6. Gli effetti della sentenza Lautsi nella giurisprudenza della CEDU

La sentenza *Lautsi* ha risolto una controversia che aveva suscitato accesi dibattiti non solo in Italia ma anche in Europa. In alcuni commenti critici si è voluto rimarcare, quasi a screditarne l'esito, come alla posizione del governo italiano avessero per lo più aderito solo paesi di tradizione ortodossa. Altrettanto significativa era stata tuttavia la circostanza che nessuno Stato avesse voluto schierarsi a difesa della prima sentenza della CEDU, nemmeno la Francia.

Ogni governo aveva percepito che l'oggetto del giudizio riguardava non solo la visibilità dei simboli di una religione rispetto alle altre, ma soprattutto la tutela dell'identità storica e giuridico-costituzionale di ciascun paese, di cui certamente anche le tradizioni religiose sono parte integrante.

Può essere interessante, a questo punto, avanzare qualche osservazione circa i possibili effetti di tale decisione sull'evoluzione della giurisprudenza europea, sia della CEDU che delle Corti nazionali.

Quanto alla giurisprudenza della CEDU, sembra anzitutto logico attendersi dalla decisione della *Grande Chambre* sul caso *Lautsi* un qualche cambiamento o aggiustamento nel suo orientamento sulla questione dei simboli religiosi anche di uso personale (velo islamico, turbante, medagliette e piccoli croci, etc.).

Vero è che la Corte ha ribadito la dottrina del margine di apprezzamento degli Stati in ordine alla rilevanza delle tradizioni nazionali, e in particolare per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato e le religioni, entro il quale potrebbe quindi rientrare anche un consolidato orientamento laicista della legislazione del singolo paese. E tuttavia - come già osservato - la Corte non si è limitata a richiamare tale argomento, come pure avrebbe potuto avallando la tesi di una pluralità di modelli di laicità

conoscenza".

⁵⁹ Cfr. **C. CARDIA**, *Il simbolo religioso e culturale*, cit., pp. 5-6, che evidenzia la radice di questo differente approccio alla tematica dei simboli religiosi, recepito in Italia dalla *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione* (23 aprile 2007), nelle Carte internazionali sui diritti umani del secolo XX, da cui deriva "una prospettiva aperta a una pluralità di simboli, ad una circolarità delle identità e delle appartenenze di ciascuno nella vita associativa che non disturba, ma arricchisce, non ferisce ma favorisce la reciproca

in Europa⁶⁰. Essa si è specificamente soffermata sulla valenza di un simbolo religioso come il crocifisso, appeso alla parete di un'aula scolastica ed espressione dei valori della tradizione, giungendo ad un esito – l'affermazione del suo carattere "essenzialmente passivo" - che rende ora problematica la sostenibilità della tesi del simbolo religioso come "signe extérieur fort" solo per quelli di uso personale, soprattutto se portati da alunni nella scuola pubblica, che hanno in genere una visibilità certamente inferiore al primo.

Più in generale, come già richiamato, la decisione *Lautsi* interviene sul contenuto del dovere di neutralità e imparzialità degli Stati in materia religiosa, ivi definito dalla Corte come "mission de garantir, en restant neutres et impartiaux, l'exercice des diverses religions, cultes et croyances", non il loro oscuramento, secondo una formulazione molto simile a quella adottata alcuni anni fa dalla Corte costituzionale italiana per definire il principio di laicità, come "non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale"⁶¹: qualcosa quindi di ben diverso dalla pretesa di stretta neutralità religiosa dello spazio pubblico cui rispondeva la sua precedente giurisprudenza sui simboli religiosi, che aveva invece legittimato il forzato nascondimento dell'appartenenza religiosa personale⁶².

Del resto, come ha precisato nella sua opinione concordante il giudice Bonello:

"la Convention a confié à la Cour la tâche de faire respecter la liberté de religion et de conscience, mais elle ne lui a pas donné le pouvoir de contraindre les Etats à la laïcité ou de les forcer à adopter un régime de neutralité confessionnelle. C'est à chaque Etat d'opter ou non pour la laïcité et de décider si – et, le cas échéant, dans quelle

⁶⁰ Sul punto cfr. **V. TURCHI**, *La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia:* post nubila Phoebus, cit., pp. 17-18.

⁶¹ Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203, in Foro it., 1989, I, 1333 ss.

⁶² Sulla formulazione della "neutralità" adottato dalla Corte nella prima sentenza Lautsi (novembre 2009) aveva molto insistito Joseph Weiler (Joseph Weiler: così ho difeso il crocifisso davanti alla Corte europea (1 luglio 2010), in www.ilsussidiario.net) nella sua difesa del crocifisso davanti alla Grande Chambre, evidenziandone le contraddizioni derivanti dalla "sovrapposizione confusa – pragmatica e concettuale – tra laicismo [secularism], laïcité e neutralità. (...). La laïcité vuole uno spazio pubblico denudato, un muro in classe privo di ogni simbolo religioso. È giuridicamente disonesto adottare una posizione politica che divide la nostra società, e pretendere che in qualche modo sia neutrale". In termini analoghi lo stesso studioso aveva sostenuto la menzione delle radici giudaico-cristiane nel progetto di Trattato per una Costituzione europea (J.H.H. WEILER, Un'Europa cristiana. Un saggio esplorativo, prefazione di A. Barbera, BUR, Milano, 2003).

mesure – il entend séparer l'Eglise et la conduite des affaires publiques. Ce que l'Etat ne doit pas faire, c'est priver quiconque de sa liberté de religion et de conscience (n. 2.3)″63.

7. Gli effetti della sentenza Lautsi in Europa

Ancor più articolati e *diffusi* potranno essere gli effetti della sentenza *Lautsi* sull'evoluzione della giurisprudenza delle Corti nazionali in materia di simboli religiosi.

Come noto, infatti, la Convenzione europea è stata ratificata da tutti gli Stati del Consiglio d'Europa, e quindi assume quanto meno valore di fonte primaria all'interno di tali ordinamenti. Inoltre in molti paesi europei essa, e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, hanno acquisito una efficacia superiore in forza di specifiche clausole costituzionali che vincolano il legislatore e i giudici nazionali al rispetto degli *standard* di tutela dei diritti e libertà fondamentali affermati nel diritto internazionale, consuetudinario o pattizio⁶⁴.

a) Francia

Innanzitutto mi pare che la decisione *Lautsi* metta fortemente in crisi in Europa il modello di *laïcité* à *la française* e in particolare la legge sui simboli religiosi del 2004, che, come noto, prevede un obbligo impositivo in materia religiosa, ossia il divieto a carico degli alunni di portare segni o abiti che manifestino un'appartenenza religiosa. Non si tratta di un simbolo o comportamento meramente passivo, come il crocifisso appeso ad una parete, ma di un obbligo di prestazione imposto dalla legge che

⁶³ Sulle osservazioni del giudice Bonello, cfr. **R. NAVARRO VALLS**, *Lautsi contro Lautsi. Simbologia religiosa e Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *www.zenit.org*, 30 marzo 2011, per il quale esse mettono in guardia contro posizioni giuridiche di un certo "vandalismo culturale" che rischiano di rovinare secoli di tradizione europea. "Con la prima sentenza, la CEDU tendeva a sostituire i fatti della storia propria di una nazione (in questo caso, le sue radici cristiane) con i propri modelli etici elaborati a migliaia di chilometri da una Corte, in un esercizio di alchimia sperimentale. Ciò avrebbe trasformato un organo giudiziario in un parlamento, esattamente ciò che la sentenza definitiva della Grande Chambre rifiuta".

⁶⁴ Per approfondimenti cfr. **EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH AND STATE RESEARCH**, *Religious Freedom in the European Union. The Application of the European Convention on Human Rights in the European Union*, edited by Achilles Emilianides, Peeters, Leuven 2011.

limita sensibilmente l'esercizio della libertà di espressione in materia religiosa.

Quanto all'asserita tutela dei minori contro il rischio di pressioni psicologiche a loro danno, che costituisce la *ratio* del divieto legislativo, essa si presta al rilievo, altrettanto e forse più grave oggi, in una società plurietnica e multireligiosa, di assecondare un atteggiamento paternalistico delle istituzioni scolastiche pubbliche volto di fatto ad affermare il primato esclusivo dei valori della tradizione nazionale nei canali di formazione delle nuove generazioni⁶⁵.

Come è stato osservato:

"on veut faire de l'École un espace de laïcité et un lieu d'éducation à la liberté. Fort bien. Mais on ne peut éduquer les élèves à être libres en les obligeant à se soumettre, de gré ou de force, à des lois contraignantes"66.


Del resto, chi cresce in una scuola pubblica che bandisce ogni simbolo religioso anche di natura personale, ritenendolo espressione di proselitismo e lesivo della libertà di coscienza, facilmente maturerà un senso di fastidio e di insofferenza nei confronti di persone, magari conosciute sul lavoro o incrociate in altri paesi, che non nascondono la proprio appartenenza confessionale pur non imponendola agli altri: un esito difficile da giustificare alla luce dei principi di tolleranza e di reciproco rispetto promossi dalle istituzioni europee e a livello internazionale.

Ora, proprio alla luce della *Lautsi* mi sembra che venga meno la possibilità di continuare a giustificare una cosi grave limitazione di diritti fondamentali dei minori e delle loro famiglie ricorrendo alla tesi del simbolo religioso come "signe extérieur fort", per sé lesivo della libertà di coscienza degli altri alunni o dell'ordine pubblico: perché ciò è stato espressamente escluso dalla Corte europea per un simbolo - il crocifisso alla parete - avente una "visibilité preponderante" nell'ambiente

⁶⁵ Per una sintesi del dibattito critico sorto in Francia alle soglie dell'approvazione della legge, cfr. J. BAUBÉROT, D. BOUZAR, J. COSTA-LASCOUX, A. HOUZIAUX, Le voile, que cache-t-il, Les Éditions de l'Atelier, Paris, 2004. Per un'analisi della legge francese, cfr. P. CAVANA, I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia, cit., p.

⁸³ ss. Per una serrata critica alla legge da parte di un autorevole esponente della dottrina giuspubblicistica francese, cfr. **J. ROBERT**, *La fin de la laïcité?*, Odile Jacob, Paris, 2004, p. 157 ss.

⁶⁶ A. HOUZIAUX, *Un conflit de lois*, in J. BAUBÉROT, D. BOUZAR, J. COSTA-LASCOUX, A. HOUZIAUX, *Le voile*, *que cache-t-il*, cit., p. 23.



Stato, Chiese e pluralismo confessionale

ISSN 1971-8543

scolastico, quindi certamente superiore a quanto indicato dall'avverbio "ostensiblement" della legge francese.

Il divieto di esporre simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche, risalente alla legge di separazione del 1905 (art. 28)67, può essere percepito in Francia come espressione di una tradizione nazionale consolidata, come lo è in senso inverso l'affissione del crocifisso o di altri simboli religiosi in altri paesi. In effetti anche la parete bianca, nuda, potrebbe essere vista in questa prospettiva come una sorta di simbolo passivo, privo per sé di capacità lesiva della libertà di coscienza degli alunni credenti, né corrispondente in sé ad un atto di indottrinamento (anche se per molti è proprio così, volendo significare l'estromissione del fattore religioso dallo spazio pubblico).

Ma certamente il divieto posto agli alunni di portare simboli religiosi non ha valenza passiva, né per lo Stato, che impone con esso un comportamento prescrittivo in materia religiosa, né per gli alunni e per i loro genitori, tenuti con ciò ad uniformarsi ad una regola di condotta lesiva delle loro convinzioni in materia religiosa.

In sostanza, se per la Corte il metro di giudizio determinante non è più un'astratta concezione della laicità, intesa come rimozione del fattore religioso dallo spazio pubblico, ma - come indicato nella Lautsi - la concreta capacità offensiva del simbolo o del comportamento religioso prescritto nei confronti dei suoi potenziali destinatari o dell'ordine pubblico, il divieto generale previsto dalla legge francese del 2004 non sembra più facilmente giustificabile.

Del resto la stessa Corte in una sua recente decisione, che per la prima volta ha accolto un ricorso contro il divieto di uso di simboli religiosi personali nello spazio pubblico, ha precisato che un simile divieto potrebbe giustificarsi solo se fosse dimostrato che il simbolo o l'indumento in questione, per il modo in cui viene utilizzato, costituisce o rischia di costituire in concreto "une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui"68: soluzione che, con tutti i suoi distinguo, non fa venir meno un certo margine di apprezzamento da parte degli organi statali⁶⁹ ma

^{67 &}quot;Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions" (art. 28, Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État).

⁶⁸ CEDU, II^a Section, Ahmet Arslan et autres c. Turquie (n° 41135/98), arrêt, 23 février 2010 (§ 50).

⁶⁹ Nella decisione da un lato si afferma che i semplici cittadini "ne sont aucunement des représentants de l'Etat dans l'exercice d'une fonction publique", pertanto non possono "être soumis, en raison d'un statut officiel, à une obligation de discrétion dans

Stato, Chiese e pluralismo confessionale

ISSN 1971-8543

introduce quanto meno un criterio restrittivo nell'applicazione di simili disposizioni che pone a carico del governo l'onere della prova.

La questione è delicata ma forse non è priva di significato, in questa prospettiva, la circostanza che la Grande Chambre, volendo distinguere la fattispecie del crocifisso da quella del velo islamico, si sia limitata a richiamare il precedente del caso Dahlab, concernente l'uso del velo da parte di un'insegnante, mentre abbia taciuto sugli altri precedenti concernenti il divieto agli alunni di portare simboli religiosi nelle scuole pubbliche (Francia) e nelle aule universitarie (Turchia), quasi a voler sospendere il giudizio su di essi.

b) Turchia


Altrettanto deve dirsi per l'analogo divieto, avallato dalla Corte, di indossare il velo islamico nelle Università pubbliche in Turchia, ove peraltro, trattandosi di studentesse maggiorenni, non può nemmeno valere il richiamo alla maggior tutela dei soggetti in formazione quali sono i minori⁷⁰.

Vero è che la Corte, nella sentenza Lautsi, ha pure ribadito tra i principi generali il ruolo dello Stato nel "contribuer à assurer l'ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique, notamment entre groupes opposés"71, richiamando espressamente la sentenza Leyla Sahin c. Turquie (2005). Ma non si può dimenticare che in tale fattispecie la Corte legittimò una prescrizione statale, fondata su mere norme amministrative, che impone a semplici cittadini maggiorenni, per l'accesso e la frequenza di istituti universitari pubblici, un obbligo di contenuto negativo in materia religiosa, contrastante non solo con le loro convinzioni ma anche con le tradizioni locali. Il che induce anche ad

l'expression publique de leurs convictions religieuses. Il en résulte que la jurisprudence de la Cour relative aux fonctionnaires (...) ou en particulier aux enseignants (cfr. Dahlab c. Suisse) ne peut s'appliquer en l'espèce". Dall'altro si precisa tuttavia che nelle istituzioni pubbliche "le respect de la neutralité à l'égard de croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion", da cui segue che "la jurisprudence de la Cour mettant l'accent sur l'importance particulière du rôle du décideur national quant à l'interdiction du port de symboles religieux dans les établissements d'enseignement public (cfr. Leyla Şahin) ne trouve pas à s'appliquer dans la présente affaire" (CEDU, Ahmet Arslan et autres c. Turquie, cit., §§ 48-49).

⁷⁰ Negli ultimi anni un numero crescente di Università pubbliche in Turchia ha autonomamente rimosso questo divieto, grazie alla maggiore apertura assunta su questa questione dell'attuale governo di orientamento islamista moderato, cfr. Turkish professor given prison sentence over headscarf ban (13.09.2012), in www.todayszaman.com.

⁷¹ CEDU, Grande Chambre, Lautsi et autres c. Italie, cit., § 60.



esprimere forte perplessità per l'accezione "sostanziale" e non formale con cui la Corte continua ad intendere il requisito della legge come strumento necessario per la limitazione di un diritto o libertà fondamentale in una società democratica, avallando un'interpretazione dell'art. 9 della Convenzione europea che la svuota in larga misura della sua portata garantista in quanto priva l'organo legislativo del suo ruolo essenziale di garante dei diritti fondamentali.

Qualche anno fa l'Assemblea legislativa approvò un emendamento costituzionale che mirava tra l'altro a superare anche questo divieto, imposto da una rigida interpretazione del principio di laicità⁷² e percepito come discriminante nei confronti delle donne, ma nel giro di alcuni mesi la Corte costituzionale ne dichiarò l'incostituzionalità, perpetuando un conflitto istituzionale a tutt'oggi irrisolto⁷³. D'altra parte, se l'uso del velo islamico (altra cosa è il burga), al pari di altri simboli religiosi, viene oggi pacificamente consentito nella sfera pubblica in gran parte dei paesi europei, di tradizione cristiana, sembra paradossale che la Corte europea possa continuare a giustificarne il divieto in Turchia, paese di tradizione islamica.

Certo è che fino ad oggi la Corte di Strasburgo con la sua giurisprudenza non ha certo assecondato un processo di evoluzione dell'ordinamento costituzionale turco da una forma rigida di democrazia protetta, con evidenti tentazioni di repressione del dissenso politicoreligioso in nome di un accentuato nazionalismo, a forme più evolute di democrazia aperta, come reclamato anche da gran parte dell'opinione pubblica laica⁷⁴.

Pur nel rispetto del margine di apprezzamento degli Stati, i principi espressi nella sentenza Lautsi dovrebbero quanto meno indurre ad una interpretazione assai più restrittiva delle disposizioni nazionali sopra richiamate, fondata sulla dimostrazione da parte delle autorità nazionali di una concreta lesione della libertà di coscienza (Francia) o dell'ordine pubblico (Turchia) derivante dall'uso di simboli religiosi nello spazio pubblico. Tenendo conto peraltro che per la Grande Chambre anche la manifesta visibilità del simbolo - la "visibilité prépondérante" del

⁷² Considerato come un indispensabile componente del processo di modernizzazione, "Atatürkist laicism did not merely mean separation of state and religion, but also the separation of religion from educational, cultural, and legal affairs", S. KILI, The Atatürk revolution. A paradigm of modernization, 4th ed., Türkiye iş Bankasi, Istanbul 2008, p. 240.

⁷³ Sulla questione del velo islamico in Turchia, diffusamente cfr. R. BOTTONI, Il principio di laicità in Turchia. Profili storico-giuridici, Vita e Pensiero, Milano, 2012, p. 187 ss.

⁷⁴ Per puntuali approfondimenti circa l'evoluzione del controverso regime di laicità turco, cfr. R. BOTTONI, Il principio di laicità in Turchia, cit., p. 181 ss.



crocifisso nell'ambiente scolastico - non è più da ritenersi di per sé sufficiente a integrare gli estremi di un atto di indottrinamento o di proselitismo illecito.

c) Germania

Anche rispetto alla giurisprudenza tedesca, peraltro molto discussa pure in patria⁷⁵, la decisione *Lautsi* non è indifferente. Con la sua enfasi posta sul carattere passivo del simbolo religioso e sulla rilevanza accordata alle tradizioni del singolo paese, tale decisione evidenzia l'asimmetria e contraddittorietà derivante dalla giurisprudenza della Corte di Karlsruhe, la quale, da un lato, diversamente da Dahlab c. Suisse, ha ammesso nella scuola pubblica la legittimità dell'uso del velo islamico da parte dell'insegnante, rappresentante dell'istituzione, in quanto espressione della sua libertà religiosa⁷⁶; dall'altro ha ritenuto invece lesiva della libertà di coscienza di alcuni alunni la presenza nelle aule scolastiche elementari della Baviera del crocifisso, simbolo passivo che esprime le secolari e tuttora condivise tradizioni della popolazione del grande Land cattolico, peraltro conferendo arbitrariamente ad essa un significato - di profanazione di un simbolo di fede⁷⁷ - espressione della teologia luterana, non corrispondente a quello da essa acquisito nel contesto sociale di riferimento.

Anche la c.d. soluzione bavarese che ne è seguita, e che ha instaurato per legge una sorta di tirannia della minoranza⁷⁸, risulta in qualche modo superata. La *Lautsi* propone infatti una soluzione di pacifica compresenza tra i simboli religiosi della tradizione locale, sostenuti dalla maggioranza, quelli delle minoranze e la libera espressione delle proprie convinzioni, che rimuove ogni potere di veto contrapposto e riduce al minimo il sacrificio delle rispettive pretese identitarie.

⁷⁵ Cfr. **G. ROBBERS**, *Religion and Law in Germany*, Kluwer Law International, The Netherlands 2010, pp. 282-283; **A. VON CAMPENHAUSEN**, *The Application of the Freedom of Religion Principles of the European Convention on Human Rights in Germany*, in **EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH AND STATE RESEARCH**, *Religious Freedom in the European Union. The Application of the European Convention on Human Rights in the European Union*, cit., pp. 182-183.

⁷⁶ Bundesverfassungsgericht, Zweiter Senat, 24 settembre 2003, n. 1436/02, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004/3, pp. 753-754 (anche in *Foro it.*, 2004, IV, 217 ss.).

⁷⁷ Bundesverfassungsgericht, Erster Senat, 16 maggio 1995, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, 808 ss.

⁷⁸ Cfr. **S. CECCANTI**, La legge bavarese sul crocifisso, in www.forumcostituzionale.it, 8 novembre 2003.



Motivazioni storiche e precomprensioni culturali furono evidentemente alla base della c.d. *Kruzifix Urteil*, da parte di una giurisprudenza peraltro solitamente molto sensibile alle istanze di tutela della libertà religiosa. E tuttavia proprio l'argomento dell'asserita lesione della libertà di coscienza, ivi imputata alla presenza di un diffuso simbolo della tradizione storica e religiosa locale, tale da determinarne la rimozione dall'aula scolastica per iniziativa dei genitori anche di un solo alunno, non cessa di suscitare perplessità a fronte della diffusa accettazione, anche in Germania, di consolidate pratiche religiose di minoranze confessionali che vanno ben oltre in termini di potenziale condizionamento sulla formazione del singolo individuo e della sua libertà di coscienza.

Basti pensare alla pratica della circoncisione rituale effettuata sui minori nei primi anni di vita, quindi senza il loro consenso, nell'ambito dell'ebraismo e dell'Islam, e che implica un segno indelebile sulla carne viva della persona. Si tratta di una pratica generalmente accettata dall'opinione pubblica e dalle autorità dei singoli paesi europei come legittimo atto di esercizio del diritto alla libertà religiosa dei genitori e come tale effettuata, su loro richiesta, anche all'interno di ospedali pubblici. Come dimostrano le unanimi reazioni critiche seguite in Germania, anche a livello istituzionale, ad una recente sentenza della Corte regionale di Colonia, che nel giugno scorso ha invece giudicato tale pratica lesiva dell'integrità fisica della persona e come tale perseguibile penalmente al pari di un atto di lesioni personali⁷⁹.

Ora, tale pratica ha una tale importanza e tradizione storica soprattutto nell'ebraismo, ove costituisce il segno indelebile di appartenenza al popolo eletto e alla fede di Israele, oggetto diretto di un comando divino inserito nella legge mosaica, che bandirla significherebbe non soltanto mettere praticamente fuori legge l'esercizio di tale religione e l'organizzazione delle comunità ebraiche, cui si accede mediante questo antichissimo rito di iniziazione⁸⁰, ma anche porre a grave rischio la salute

⁷⁹ Cfr. **D. RISING**, In German circumcision debate "us vs them" fears (Associated Press), July 23, 2012, in www.strasbourgconsortium.org; **P. LEPRI**, Merkel in prima linea sulla circoncisione "Ingiusto vietarla". Governo schierato con la comunità ebraica, in Il Corriere della Sera, 14 luglio 2012, p. 17.

⁸⁰ Sulle forti critiche della comunità ebraica tedesca e della Conferenza dei rabbini d'Europa verso la sentenza del tribunale di Colonia, subito qualificata come un "intervento gravissimo e senza precedenti nelle prerogative delle comunità religiose" e nel diritto di educazione dei genitori, cfr. **D. SALA**, *Germania - Ebrei e musulmani. Reato di circoncisione*, in *Il Regno. Attualità*, 14/2012, p. 450





di molti minori, sui quali tale pratica continuerebbe ad essere effettuata clandestinamente senza le opportune garanzie mediche.

Per inciso va osservato che tale pratica risulta garantita nell'ordinamento italiano dalle norme dell'Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche, ove tra l'altro è riconosciuto "il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata (...) e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti" (art. 2, comma 1, legge 8 marzo 1989, n. 101), dei quali la circoncisione maschile rappresenta uno dei principali e fondanti⁸¹.

Alla luce di simili confronti viene da chiedersi se sulla questione dei simboli e delle pratiche religiose non si stiano cogliendo i frutti, in Germania ma un po' in tutta Europa, di un certo strabismo culturale⁸². Nel senso di continuare a dare la massima importanza a questioni, come quella della visibilità dei simboli della tradizione religiosa, forse significative un tempo, in contesti sociali religiosamente omogenei dominati dal modello dello Stato-nazione, ma oggi completamente superate dalla realtà degli ordinamenti contemporanei, che offrono spazi di libertà e di riconoscimento delle specifiche identità confessionali e ideologiche che vanno ben oltre i segni di appartenenza del cristianesimo tradizionale. Senza contare che questi appartengono costitutivamente all'identità europea e non sarebbe possibile rimuoverli, il più delle volte, se non facendo violenza alla storia e alla coscienza di milioni di cittadini europei.

d) Paesi di tradizione ortodossa

In dottrina la decisione sul caso *Lautsi* è stata intesa da alcuni come un cedimento all'orientamento confessionista di alcuni paesi di tradizione

_

⁸¹ In argomento cfr. **COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA**. Presidenza del Consiglio dei Ministri, *La circoncisione: profili bioetici*, parere del 25 settembre 1998 (in *www.governo.it/bioetica/pareri*), ove la tematica è esaminata in modo approfondito richiamando le fonti che legittimano la pratica della circoncisione rituale maschile nell'ordinamento italiano anche presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, salvo escludere che gli oneri economici per tale prestazione possano essere posti a carico della collettività.

⁸² Analoga l'immagine dei due pesi e due misure e quella di "una partita giocata su due tavoli", adottata da C. CARDIA, Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, Islam, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2007, p. 181, per il quale si crea in questo "uno squilibrio strategico, e si applicano due principi e due leggi diverse: il principio livellatore di laicità per alcuni, il principio riconoscente di diversità per altri".

ortodossa, tra cui la Russia, che si erano schierati a fianco del governo italiano nel giudizio davanti alla *Grande Chambre*⁸³

In realtà tale decisione impone un ripensamento anche di molte pratiche diffuse in questi paesi⁸⁴, ma non solo, anche in quelli legati storicamente al modello di una chiesa di Stato, appartenenti per lo più al Nord Europa, la cui gerarchia riti e simbologia sono sempre privilegiate in sede ufficiale conformemente alle proprie tradizioni storiche e religiose⁸⁵. Infatti la presenza del simbolo della tradizione religiosa storicamente maggioritaria nel paese è stata giustificata dalla Corte anche in ragione del carattere pluralista della scuola pubblica italiana, nella quale l'insegnamento religioso è soggettivamente facoltativo, è assicurata la possibilità di una presenza anche di altri culti e la libertà di manifestazione della propria appartenenza religiosa anche agli alunni fedeli di altre confessioni religiose, mediante l'uso di simboli e la memoria di festività di altre confessioni.

Pertanto essa sollecita concretamente una maggiore apertura degli ordinamenti nazionali alle istanze del pluralismo religioso e confessionale, anche in termini di una loro maggiore visibilità all'interno delle istituzioni pubbliche.

e) Spagna

In Spagna, ove la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo gode di una diretta copertura costituzionale⁸⁶, è prevedibile che

⁸³ Cfr. **M. VENTURA**, *La tradizione come diritto*, in *Il Corriere della Sera*, 19 marzo 2011, p. 23.

⁸⁴ "In Russia there are many religious symbols in public institutions: a number of official holidays have a religious meaning; there are icons in the State offices, chapels in the State universities, factories and airports; covenants have been concluded between religious organizations and governmental institutions, and so on. The new new national anthem, while retaining the old music, has new words and they include the words 'the nation, protected by God'" (E. MIROSHNIKOVA, Civil Religion and Religious Symbols in Public Institutions in Russia, in S. Ferrari, R. Cristofori (ed.), Law and Religion in the 21st Century, Ashgate, London, 2010, p. 324.

⁸⁵ In argomento cfr. **C. CARDIA**, *Identità religiosa e culturale europea*. *La questione del crocifisso*, cit., pp. 69 ss., 84 ss.

⁸⁶ "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España" (art. 10.2, Costituzione spagnola). In argomento cfr. I. MARTÍN SÁNCHEZ, The Application of the Freedom of Religion Principles of the European Convention on Human Rights in Spain, in EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH AND STATE RESEARCH, Religious Freedom in the European Union. The Application of the European

alla decisione *Lautsi* seguirà un rapido adeguamento da parte della giurisprudenza.

Significativa in tal senso è una recente sentenza del Tribunale costituzionale spagnolo che ha respinto, richiamandosi più volte nella motivazione alla sentenza *Lautsi* del marzo 2011, un ricorso *de amparo* volto ad ottenere, per asserita lesione del principio di aconfessionalità o neutralità dello Stato, la rimozione dai nuovi statuti del Collegio degli Avvocati di Siviglia, approvati dai suoi organi statutari, della menzione della Vergine come patrona del Collegio, valorizzando nella motivazione il suo significato di segno identitario radicato nella secolare tradizione storica⁸⁷.

Del resto la giurisprudenza spagnola aveva già in passato respinto ricorsi contro la cancellazione di immagini o simboli religiosi della tradizione storica da stemmi emblemi e sale di enti pubblici o università, ritenendoli non in contrasto con il principio di aconfessionalità o *laicità positiva* espresso nella Costituzione spagnola⁸⁸, nel quale si riflette la dimensione esterna della libertà religiosa, per la cui tutela "se exige a los poderes públicos una actitud positiva, desde una perspectiva que pudiéramos llamar asistencial o prestacional"⁸⁹.

Convention on Human Rights in the European Union, cit., pp. 351 ss.

⁸⁷ Cfr. Tribunal Constitucional, 2ª Sala, sent. 34/2011, de 28 de marzo de 2011 (in www.tribunalconstitucional.es). La formula di cui si chiedeva la rimozione dai nuovi statuti consisteva più precisamente nella menzione della "Santísima Virgen María, en el Misterio de su Conceptión Inmaculada" come Patrona del Collegio per secolare tradizione. Nella motivazione della sentenza si precisa che "no basta con constatar el origen religioso de un signo identitario para que deba atribuírsele un significado actual que afecte a la neutralidad religiosa que a los poderes públicos impone el art. 16.3 CE". Pertanto "cuando una tradición religiosa se encuentra integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo o adherencia a postulados religiosos; concluyéndose así que, en el presente caso, el patronazgo de la Santísima Virgen en la advocación o misterio de su Concepción Inmaculada, tradición secular del Colegio de Abogados de Sevilla, no menoscaba su aconfesionalidad".

⁸⁸ Cfr. Cfr. Juzgado de lo Contencioso-administrativo n° 3 de Zaragoza, sent. n° 156/10, 30 de abril de 2010, che ha respinto il ricorso di un'associazione laica volto ad ottenere l'annullamento del decreto del Ayuntamiento (Consiglio municipale) di Saragoza, che aveva respinto la richiesta di rimozione di un crocifisso di valore storico-artistico collocato nel salone del Consiglio comunale e di qualsiasi altro simbolo religioso esibito nelle sedi del Comune di Saragoza. Più risalente e nota è la decisione del Tribunal Constitucional, 3° Sala, sent. 130/1991, 6 giugno 1991, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1991-92/I, p. 264, che dichiarò compatibile con il principio di aconfessionalità dello Stato la presenza dell'immagine della Vergine della Sapienza nello scudo dell'Università di Valencia.

⁸⁹ Tribunal Constitucional, sent. 46/2001, 15 de febrero de 2001 (in www.tribunalconstitucional.es). In argomento cfr. M. RODRÍGUEZ BLANCO, Il principio di

Solo l'esito della prima sentenza sul caso *Lautsi* aveva indotto in un caso recente un tribunale d'appello a confermare parzialmente una sentenza monocratica che aveva accolto il ricorso di alcuni genitori per la rimozione del crocifisso da un'aula scolastica⁹⁰: decisione da ritenersi oggi superata alla luce della sentenza definitiva della *Grande Chambre*.

8. Il caso italiano e il ruolo dello Stato nel sostegno ai simboli religiosi della tradizione

Quanto all'Italia, tenuto anche conto del valore che assume la giurisprudenza della CEDU nell'ordinamento italiano⁹¹, la decisione sul caso *Lautsi* sembrerebbe aver risolto in via definitiva l'annosa *querelle* circa la legittimità o meno dell'affissione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, confermando l'orientamento favorevole prevalso nella giurisprudenza amministrativa, secondo la quale

"in Italia il crocifisso è atto ad esprimere, in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana. (...), [valori] che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano" ⁹².

Ovvero:

"a parte il significato per i credenti, [il crocifisso] rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione

laicità in Spagna, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., gennaio 2011, p. 8 ss.

⁹⁰ Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon de Vallodolid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3°, sent. n° 3250, 14 dicembre 2009, che aveva parzialmente confermato Juzgado de lo Contencioso-adm. N° 2, Valladolid, sent. n° 288/2008, 14 novembre 2008, condannando l'amministrazione a rimuovere il crocifisso e ogni altro simbolo religioso dalle sole aule scolastiche frequentate da alunni i cui genitori avessero fatto una esplicita richiesta in tal senso e dagli spazi comuni di uso generale.

⁹¹ Per un approfondimento specifico sull'incidenza della giurisprudenza della Corte europea sul diritto ecclesiastico italiano, cfr. **G. CASUSCELLI**, Convenzione europea, giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e sua incidenza sul diritto ecclesiastico italiano. Un'opportunità per la ripresa del pluralismo confessionale?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., settembre 2011.

⁹² Cons. Stato, sez. VI, sentenza 13 aprile 2006, n. 556 (in www.olir.it).

religiosa. (...) Né pare, d'altra parte, che la presenza dell'immagine del crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa"93.

Alla base di questa impostazione vi è un'originale concezione della laicità dello Stato, secondo la quale, pur essendo lo Stato e la Chiesa "ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani" (art. 7, comma 1, Cost.) e tutte le confessioni religiose "egualmente libere davanti alla legge" (art. 8, comma 1, Cost.),

"lo Stato-comunità può essere attraversato e segnato da valori religiosi, con la conseguenza che lo Stato-ordinamento - cui precipuamente si riferisce la nozione di laicità - deve conoscere processi di adeguamento alla presenza di tali valori nella società"94.

Una concezione nella quale - secondo la Corte costituzionale italiana - si riflette

"l'attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini"95.

Resta invece formalmente impregiudicata la questione dell'esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie, sulla quale però di recente le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno preso posizione, escludendo che da essa possa desumersi una violazione del principio di laicità e riservando al legislatore la scelta se consentire in tali aule l'esposizione di altri simboli religiosi:

"sul piano teorico il principio di laicità è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l'altro (laicità per addizione) che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i simboli della propria religione, sia con un modello di equiparazione verso il basso (laicità per sottrazione). Tale scelta legislativa, però, presuppone che siano valutati una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilanciamento tra l'esercizio della libertà

⁹³ Cons. Stato, sez. II, parere 27 aprile 1988, n. 63 (in www.olir.it).

⁹⁴ G. DALLA TORRE, Modelli di laicità tra Europa e Stati Uniti. Il caso italiano, in L. Paoletti (a cura di), L'identità in conflitto dell'Europa. Cristianesimo, laicità, laicismo, il Mulino, Bologna, 2005, p. 40.

⁹⁵ Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203, cit., 1343.

religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con l'analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell'ateo o del non credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili"⁹⁶.

Mi sembra però che la decisione *Lautsi* sia destinata ad incidere anche su questa seconda fattispecie, avendo sciolto alcuni dei nodi più rilevanti della questione, primo fra tutti l'accertata inidoneità di tale simbolo, per il suo carattere essenzialmente passivo e la sua corrispondenza alle tradizioni del paese, a ledere la libertà di coscienza e di religione dei presenti⁹⁷.

Naturalmente si tratta di una soluzione *rebus sic stantibus*, se non altro perché il valore di una tradizione, così come definita dalla Corte di Strasburgo, dipende dal persistente sostegno che essa riceve dalla popolazione e dalle valutazioni delle autorità nazionali.

È questo un punto non sufficientemente emerso nell'analisi del caso *Lautsi* ma di grande importanza. Basti pensare che in Italia il crocifisso risulta assente in molte scuole pubbliche, soprattutto in alcune città del nord del paese, per effetto di decisioni degli organi scolastici non contrastate dagli alunni e dalle famiglie o talora da esse stesse promosse. Si deve inoltre ricordare che le disposizioni in materia prevedono l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche (e in quelle giudiziarie) accanto all'immagine del Re, oggi del Capo dello Stato⁹⁸. Ma quest'ultima

⁹⁶ Cfr. Cass., sez. un. civ., sent. 14 marzo 2011 n. 5924 (in www.olir.it).

⁹⁷ Sulle posizioni sulla giurisprudenza italiana di merito, che aveva già accolto l'argomento del carattere passivo del crocifisso per escludere l'asserita lesione della libertà di coscienza dell'elettore derivante dalla presenza di tale simbolo nelle aule scolastiche adibite a seggio elettorale, cfr. **P. CAVANA**, *La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza*, in *Dir. fam. pers.*, 2006, II, pp. 270 ss.

⁹⁸ Per le aule scolastiche, cfr. regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 "Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media", art. 118: "Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re". Tale disposizione è stata sempre ribadita e confermata con successive circolari ministeriali anche in epoca repubblicana (tra le ultime cfr. Min. Istruzione, Nota 3 ottobre 2002, prot. N. 2667 - Esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche) e sostenuta anche a livello politico con risoluzioni votate dalla maggioranza parlamentare volte ad impegnare il governo "a evitare, per quanto di propria competenza, che si proceda con azioni lesive della sensibilità e della cultura condivisa da una grande maggioranza della popolazione italiana, come la rimozione del crocifisso" (Camera dei Deputati, Risoluzione in Commissione 8-00061, presentata dall'on. Ferdinando Adornato e approvata il 6 novembre 2003). Quanto alle aule giudiziarie, cfr. Min. Grazia e Giustizia, Divisione III, circolar en. 2134/1867 del 29 maggio 1926 – Restituzione del Crocifisso nelle aule giudiziarie: "Prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all'effige di Sua Maestà il



prescrizione da decenni non è più osservata senza aver suscitato alcuna reazione da parte dell'opinione pubblica. Si tratta quindi di disposizioni la cui effettiva osservanza è rimessa in larga parte alla volontà delle istituzioni e delle comunità interessate.

In sostanza la decisione *Lautsi* ha lasciato aperta la questione, molto avvertita nel separatismo statunitense e meno nel contesto europeo, del concreto ruolo che assume lo Stato nella previsione di simboli collettivi all'interno delle istituzioni pubbliche.

La prima sentenza *Lautsi*, forzando un po' i termini della fattispecie, aveva insistito sul carattere obbligatorio dell'affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane, facendone uno dei motivi principali della sua asserita illegittimità. La *Grande Chambre* ha invece preferito parlare sempre in termini di mera "presenza" di esso all'interno delle aule scolastiche, riservando allo Stato la valutazione circa la sua corrispondenza o meno ad una tradizione che ne costituirebbe il fondamento attuale.

Si tratta di due differenti rappresentazioni della fattispecie. Un conto è la presenza di un simbolo religioso imposto dalla legge a prescindere dalla volontà dei membri della comunità interessata, come suggerito nella prima sentenza⁹⁹. Un altro è che la presenza di tale simbolo corrisponda invece ad una tradizione storica tuttora molto diffusa e sostenuta dalla maggioranza dei membri di tale comunità, come è stato effettivamente nel caso *Lautsi*, sorto da una delibera del consiglio di istituto, l'organo rappresentativo dell'intera comunità scolastica, che aveva respinto a grande maggioranza la richiesta della ricorrente di rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche. In questo contesto la norma che prevede l'affissione del crocifisso svolge un ruolo meramente ricognitivo di tradizioni e consuetudini sostenute dalla popolazione e di tutela della volontà attuale della comunità scolastica contro la sua eventuale rimozione da parte di funzionari pubblici o di singoli genitori.

In tutto ciò si evidenzia una peculiarità del caso italiano.

La presenza del crocifisso - peraltro non solo nelle aule scolastiche ma anche in quelle giudiziarie - non corrisponde ad un obbligo generale previsto dalla legge, come per esempio in Austria. Essa è prevista da mere norme interne, regolamenti o semplici circolari¹⁰⁰, come tale vincolanti

Re sia restituito il Crocifisso, secondo la nostra antica tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonizione di verità e di giustizia".

⁹⁹ Accede a questa ricostruzione **S. LUZZATTO**, *Il crocifisso di Stato*, Einaudi, Torino, 2011, p. 110, per il quale "è assolutamente pacifico - che l'*esposizione* del crocifisso sul muro, essendo un'*imposizione*, viola i principi fondamentali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo".

¹⁰⁰ Cfr. Corte cost., ordinanza n. 389 del 13 dicembre 2004, che dichiarò





soprattutto per la pubblica amministrazione e i suoi funzionari, cui é precluso di procedere di propria iniziativa alla rimozione di tale simbolo. Ma queste norme non impediscono che a tale esito possa giungersi su iniziativa degli organi collegiali scolastici e delle famiglie interessate, a seguito cioè di una decisione a maggioranza che coinvolga le varie componenti dell'istituto, secondo una soluzione in qualche caso esplicitamente avallata dalla giurisprudenza:

"l'autonomia sempre maggiore riconosciuta alle singole istituzioni scolastiche (DPR 8 marzo 1999, n. 275) conferma che la soluzione del problema dei simboli religiosi tradizionalmente esposti deve essere trovata all'interno di questi ambiti attraverso il coinvolgimento (negli appositi organi collegiali) di insegnanti, studenti e genitori" ¹⁰¹.

Qualcosa di analogo è accaduto anche per l'affissione del crocifisso nelle aule giudiziarie, ove è stata riconosciuta la possibilità per un giudice di essere autorizzato a tenere udienza in una stanza priva di crocifisso, ma non di ottenerne la rimozione generalizzata e permanente da tutte le aule giudiziarie, che contrasterebbe con le norme di organizzazione interna degli uffici¹⁰².

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale delle norme concernenti l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche a motivo della loro natura meramente regolamentare, e come tali prive di forze di legge. Sull'acceso dibattito che precedette questa pronuncia, cfr. AA. VV., La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (Atti del Seminario - Ferrara, 28 maggio 2004), Giappichelli, Torino, 2004.

TAR per la Lombardia. Sezione di Brescia, sent. 15 luglio 2006, n. 603 (in www.olir.it) che respinse il ricorso di un insegnante in una scuola elementare volto a ottenere l'annullamento del provvedimento del direttore didattico che gli ordinava di ricollocare il crocifisso e di astenersi dal rimuoverlo in futuro, osservando che "nel caso in esame il consiglio di interclasse si è espresso chiaramente a favore del mantenimento del crocifisso nelle aule scolastiche. (...). Di fronte alla sensibilità manifestata da un'ampia maggioranza della comunità scolastica a difesa di valori che sono in origine religiosi ma hanno anche un rilievo storico (...) il principio di laicità invocato dal ricorrente non può conseguire l'obiettivo di modificare unilateralmente la situazione". In dottrina, favorevoli ad un coinvolgimento della comunità scolastica nel processo decisionale, tra gli altri cfr. **S FERRARI**, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, cit.; **R. BOTTA**, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, in *Corr. giur.*, 2/2004, pp. 235 ss.

102 Cfr. Cass., sez. un. civ., sent. 14 marzo 2011 n. 5924, cit., sulla nota vicenda del giudice Tosti, che ha confermato il provvedimento disciplinare disposto dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura a carico del magistrato per il suo reiterato rifiuto di tenere udienza motivato dalla presenza del crocifisso nelle aule del Tribunale di Camerino, ove egli era in servizio, nonostante la messa a disposizione da parte del presidente del Tribunale di un'aula priva di simboli religiosi per consentirgli di tenere udienza.

In altre parole, a fronte della c.d. soluzione bavarese, fondata sul riconoscimento *ex lege* di un potere di veto della minoranza che può oscurare le tradizioni della popolazione locale, vi è una soluzione italiana già da tempo collaudata e operante, sostanzialmente analoga a quella recepita dalla giurisprudenza spagnola¹⁰³ e, da ultimo, anche da quella austriaca¹⁰⁴, che rimette in sostanza alla comunità interessata la decisione se perpetuare o meno nella sfera pubblica, segnata dall'apertura al pluralismo religioso e ideologico, la presenza di un simbolo religioso appartenente alla tradizione storica diffusa nel paese.

9. La soluzione legislativa: pro e contro

Vi è chi sostiene da tempo l'opportunità che, come in Austria e in Baviera, anche in Italia sia il legislatore a pronunciarsi in merito, coinvolgendo gli organi di rappresentanza politica legittimamente eletti dai cittadini. In effetti questa tesi sembrerebbe oggi rafforzata sia dalla giurisprudenza interna¹⁰⁵ sia dalla stessa sentenza sul caso *Lautsi*, la quale ha ricondotto al margine di apprezzamento del singolo Stato la decisione se recepire o meno una determinata tradizione e con quali modalità, salvo il limite del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ciò che sembrerebbe suggerire come preferibile il ricorso allo strumento legislativo.

Questa indicazione è stata di recente accolta dal Consiglio regionale della Lombardia, che nel novembre 2011 ha approvato a colpi di maggioranza una legge, proposta dal partito della Lega Nord, che prevede l'esposizione del crocifisso "nelle sale istituzionali e all'ingresso degli immobili regionali e di quelli in uso all'amministrazione regionale" (art. 2, L.R. n. 18/2011)¹⁰⁶.

Per quanto formalmente legittima alla luce della sentenza *Lautsi*, si tratta di una soluzione a mio parere discutibile e inopportuna. Non tanto per il ricorso al principio di maggioranza, cui oggi si ricorre anche per le ben più delicate questioni bioetiche, incidenti concretamente su diritti umani fondamentali, ma per una serie di altre ragioni che attengono alla concretezza della fattispecie esaminata. Innanzitutto per la maggiore

¹⁰³ Cfr. *Tribunal Constitucional*, sentencia 34/2011, de 28 marzo de 2011, cit. Per l'area sudamericana di influenza spagnola, cfr. *Tribunal Constitucional del Perù*, sentencia n. 06111-2009-PA/TC, de 7 marzo de 2011.

¹⁰⁴ Cfr. Verfassungsgerichtshof, G 287/09-25, 9. März 2011.

¹⁰⁵ Cfr. Cass., sez. un. civ., sent. n. 5924/2011, cit.

¹⁰⁶ Regione Lombardia, Legge regionale 21 novembre 2011, n. 18: "Esposizione del crocifisso negli immobili regionali".

rigidità che una simile soluzione, imposta dal legislatore regionale senza alcun coinvolgimento dei soggetti interessati, conferisce al sistema normativo, comprimendo l'autonomia organizzativa della pubblica amministrazione in una questione che coinvolge sensibilità convinzioni e oggi anche culture diverse.

Un secondo motivo di perplessità attiene agli spazi o luoghi interessati da tale disposizione. Quest'ultima non introduce alcuna distinzione al riguardo¹⁰⁷, mentre sarebbe opportuno quanto meno distinguere tra meri uffici o locali della pubblica amministrazione aperti al pubblico, destinati a consentire l'erogazione dei medesimi servizi e prestazioni a tutti i cittadini, e più complesse strutture comunitarie o residenziali della Regione (scuole, ospedali e presidi sanitari e assistenziali, case di cura o di ricovero per gli anziani), destinate ad accogliere le persone per periodi di tempo prolungati e/o a rendere loro servizi personalizzati e alle quali da sempre il nostro ordinamento riserva una particolare attenzione sotto il profilo della garanzia del libero esercizio della libertà religiosa e della libera manifestazione della personalità¹⁰⁸.

Infine la soluzione del legislatore lombardo, soprattutto nell'ipotesi in cui fosse conseguita mediante una votazione non condivisa dall'opposizione assembleare, implica il rischio - in un contesto politicamente frammentato e diviso come quello italiano - di una strumentalizzazione politica del simbolo religioso, che potrebbe conferire ad esso un carattere divisivo e di parte estraneo al significato da esso assunto nella tradizione.

Non a caso anche in altri paesi europei la presenza del crocifisso o di altri simboli della tradizione religiosa locale non è prevista da alcuna

¹⁰⁷ Su questo punto cfr. S. FERRARI, I simboli religiosi nello spazio pubblico, cit., pp. 8 ss., 12 ss., il quale suggerisce opportunamente di "decostruire" la nozione di spazio pubblico, ossia di distinguere all'interno di esso differenti "spazi" (spazio comune, politico e istituzionale) in relazione alla presenza di simboli religiosi.

¹⁰⁸ Come noto sia nell'Accordo con la Chiesa cattolica che nelle Intese con le altre confessioni religiose viene garantito il libero esercizio della libertà religiosa all'interno delle c.d. "istituzioni segreganti", ovvero caserme, stazioni di polizia, ospedali, case di cura e istituti di detenzione, e ivi è assicurato un servizio di assistenza spirituale (cfr. art. 11, legge 25 marzo 1985, n. 121). Una puntuale conferma dell'attenzione dell'ordinamento italiano a questi peculiari ambiti di vita, soggetti alle regole dettate dalla pubblica amministrazione, si è avuta nel nuovo regolamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230), ove è stata prevista la possibilità, per i detenuti e per gli internati che lo desiderino, "di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa" (art. 58, comma 2).

norma di legge ma risponde alla spontanea iniziativa di gruppi di cittadini o delle comunità locali, cui spetta di valutare la sua corrispondenza ai valori e alle tradizioni condivise dalla popolazione, non senza un controllo di legittimità esercitato dalla giurisprudenza. Del resto storicamente in Europa l'intervento del legislatore in materia si è connotato per una valenza impositiva, negli ultimi decenni più di segno laicista che confessionista, che suggerisce oggi di evitare il ricorso ad un simile strumento normativo, destinato inevitabilmente a comprimere lo spazio decisionale delle comunità locali e dei cittadini.

In sostanza così come risulterebbe forzata, in presenza di un diffuso sostegno da parte della popolazione, la soluzione di una generalizzata rimozione del crocifisso *ex decreto* o rimessa caso per caso all'insindacabile arbitrio di un funzionario o di un'esigua minoranza di utenti (soluzione bavarese), così oggi, dopo la decisione della *Grande Chambre*, potrebbe risultare altrettanto forzata - e controproducente per i valori ivi rappresentanti - quella di imporlo *ex lege*, soprattutto in contesti ambientali dichiaratamente ostili, facendone l'emblema di un nuovo confessionismo.

10. Osservazioni conclusive

In conclusione si può affermare che l'orientamento emergente dalla più recente giurisprudenza europea, non solo della Corte di Strasburgo ma anche dei giudici nazionali, tende a coniugare la visibilità dei simboli religiosi della tradizionale nazionale con la tutela del crescente pluralismo religioso e ideologico.

Il sostegno dello Stato alla presenza di simboli religiosi della tradizione nelle scuole pubbliche è ammesso a condizione che non implichi un effetto di indottrinamento e assicuri al contempo la più ampia libertà di espressione del pluralismo religioso e ideologico diffuso nella società. In questo modo si evita anche il rischio di una forzata (e statica) identificazione del paese e dei suoi valori con una sola, sia pure importante, delle varie componenti della sua complessa identità storica e culturale, cui può contribuire anche la decisa valorizzazione del ruolo decisionale delle comunità locali coinvolte.

In questa evoluzione si riflette il crescente carattere multietnico della società europea¹⁰⁹ e l'enfasi posta anche a livello internazionale sul

100

¹⁰⁹ Cfr. *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (2010/C 83/02), art. 22: "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica".

"riconoscimento" delle diversità culturali e religiose¹¹⁰. Il sostegno attivo alle politiche di integrazione delle popolazioni immigrate ha indotto un ripensamento del ruolo del fattore religioso nella società e nelle istituzioni europee. L'accettazione dei simboli religiosi delle minoranze da parte della maggioranza implica di necessità, secondo il principio di tolleranza e le esigenze di una pacifica convivenza, un'analoga accettazione da parte delle prime dei simboli della maggioranza, radicati nella tradizione storica dei singoli paesi, favorendo in questo modo concreti percorsi di integrazione rispettosi delle varie identità.

La questione dei simboli religiosi è sotto questo profilo emblematica dei mutamenti di civiltà cui stiamo assistendo e dell'evoluzione o metamorfosi del principio di laicità o neutralità confessionale in Europa¹¹¹. Da concetto ideologico ed astratto dello Stato-apparato, imposto dall'alto ai consociati secondo il postulato di una rigida separazione tra Stato e società civile, funzionale alla logica dello Stato-nazione, esso tende sempre più a riflettere negli ordinamenti democratici contemporanei l'apertura ai valori dello Stato-comunità, sviluppandosi dal basso secondo le concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini e imponendo un loro graduale coinvolgimento nella determinazione dei suoi contenuti concreti.

Tutto ciò induce a riconsiderare la valenza identitaria dei simboli o segni religiosi nella sfera pubblica, anche di quelli propri della tradizione nazionale, come strumenti di esercizio della libertà di espressione, dei singoli e delle comunità, e di partecipazione alla vita della più ampia comunità nazionale.

Abstract

This paper examines the issue of religious symbols in the public spaces in the recent European experience. After some preliminary remarks about

¹¹⁰ Cfr. UNESCO - General Conference, *Universal Declaration on Cultural Diversity*, 2 November 2001: "(...) As a source of exchange, innovation and creativity, cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity is for nature. In this sense, it is the common heritage of humanity and should be recognized and affirmed for the benefit of present and future generations". (art. 1).

¹¹¹ Con particolare riferimento all'ordinamento italiano, ma non solo, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Metamorfosi della laicità*, in **AA. VV.**, *Laicità e relativismo nella società post-secolare*, a cura di S. Zamagni e A. Guarnieri, il Mulino , Bologna, 2009, pp. 143 ss.

the origins of the present debate, comparing the American and European religious models, it focuses on the line of decisions of the ECHR in matters of religious symbols. In particular it takes the contents of the *Lautsi* judgement (2011) into consideration and evaluates its possible effects on the future decisions of the ECHR and of national courts of European countries like France, Turkey, Germany, countries of Orthodox tradition and Spain. In the end it makes some conclusive remarks about the Italian case and the role of the State in supporting the religious symbols of the tradition, examining the advantages and disadvantages of the legislative solution.

Parole chiave

Simboli religione Stato laicità pluralismo